Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

**integrato secondo le indicazioni e gli obblighi introdotti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190**

****

Revisione n. 2

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

13 giugno 2022

Tavola dei Contenuti

[**1.** **PREMESSA** 8](#_Toc106200555)

[**2.** **DESTINATARI** 9](#_Toc106200556)

[2.1 Altri soggetti tenuti al rispetto delle norme interne e dei valori Etici della Società 9](#_Toc106200557)

[**3.** **IL MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ** 10](#_Toc106200558)

[3.1 Linee guida per la realizzazione e per l’attuazione del Modello 11](#_Toc106200559)

[**4.** **IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CAAN** 13](#_Toc106200560)

[4.1 L’oggetto sociale di CAAN 13](#_Toc106200561)

[4.2 Il Sistema di Governance della Società 14](#_Toc106200562)

[4.3 Poteri da statuto 16](#_Toc106200563)

[4.4 Assemblea dei Soci, modalità di convocazione, intervento e funzionamento 16](#_Toc106200564)

[4.5 Consiglio d’Amministrazione 17](#_Toc106200565)

[4.6 Collegio Sindacale e revisione legale dei conti 18](#_Toc106200566)

[**5.** **LE ATTIVITÀ D’IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DEL CAAN** 20](#_Toc106200567)

[5.1 Valutazione del sistema di controlli interni ante-redazione del Modello 20](#_Toc106200568)

[5.2 Stato della governance societaria rispetto all’eventuale istituzione di altri Organi e presidii di controllo 20](#_Toc106200569)

[5.3 Finalità del CAAN nell’adozione del Modello ex D.Lgs. 231/01 22](#_Toc106200570)

[5.4 Finalità del Modello 23](#_Toc106200571)

[5.5 Modalità operative seguite per l’implementazione del Modello 24](#_Toc106200572)

[**5.5.1 Definizioni** 24](#_Toc106200573)

[**5.5.2 Fasi di lavoro** 24](#_Toc106200574)

[**5.5.3 Analisi dei Processi** 25](#_Toc106200575)

[**5.5.4 Rilevazione del Sistema di Controllo Interno (SCI) esistente.** 27](#_Toc106200576)

[**5.5.5 Risk Assesment (rilevazione del rischio)** 30](#_Toc106200577)

[**5.6 Sviluppo del Modello** 32](#_Toc106200578)

[**6.** **PROFILI DI RISCHIO CAAN RISPETTO AI REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/01** 33](#_Toc106200579)

[**6.1 Individuazione dei profili di rischio in ordine alla specifica operatività del Caan** 33](#_Toc106200580)

[**6.2 Le sanzioni irrogabili** 34](#_Toc106200581)

[**7.** **PARTE SPECIALE - PARTE I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** 36](#_Toc106200582)

[**7.1 I Reati contro la Pubblica Amministrazione** 36](#_Toc106200583)

[**7.2 Reati nei rapporti con la pubblica Amministrazione - Art. 24 Decreto 231/2001** 37](#_Toc106200584)

[**7.3 Reati nei rapporti con la pubblica Amministrazione - Art. 25 Decreto 231/2001** 39](#_Toc106200585)

[**7.4 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione** 42](#_Toc106200586)

[**7.5 POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE DEI REATI IN ESAME** 44](#_Toc106200587)

[**7.5.1 Gestione delle risorse umane – Reclutamento del personale** 44](#_Toc106200588)

[**7.5.2 Gestione incarichi professionali - Affidamento di incarichi professionali** 44](#_Toc106200589)

[**7.5.3 Gestione fornitori - Affidamento lavori, servizi e forniture** 45](#_Toc106200590)

[**7.5.4 Gestione beni immobili - Assegnazione stand, aree e locali commerciali, Gestione contratti, Gestione morosità e Gestione procedure di sfratto** 46](#_Toc106200591)

[**7.5.5 Affari legali e gestione del contenzioso - Gestione del contenzioso giurisdizionale passivo/attivo** 47](#_Toc106200592)

[**7.5.6 Vigilanza sul funzionamento delle strutture mercatali** 48](#_Toc106200593)

[**7.5.7 Provvedimenti sanzionatori** **- Gestione provvedimenti sanzionatori per violazione alle norme contenute nel Regolamento di mercato** 50](#_Toc106200594)

[**7.5.8 Amministrazione finanziaria** 51](#_Toc106200595)

[**7.5.9 Vigilanza in materia di anticorruzione e trasparenza - Gestione segnalazioni su condotte illecite** 52](#_Toc106200596)

[**7.5.10 Rapporti con la P.A.** 52](#_Toc106200597)

[**7.5.11 Gestione dei rapporti e degli adempimenti con Enti Pubblici** 53](#_Toc106200598)

[**7.5.12 Gestione attività impattanti sull’Ambiente - (Gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di mercato) - Gestione Adempimenti sullo smaltimento rifiuti (MUD) - Gestione delle acque reflue** 54](#_Toc106200599)

[**7.5.13 Gestione sicurezza sul lavoro** 55](#_Toc106200600)

[**7.5.14 Gestione Omaggi/liberalità/ godimento di beni aziendali/sponsorizzazioni** 56](#_Toc106200601)

[**7.5.15 Gestione spese di rappresentanza** 57](#_Toc106200602)

[7.6 Le Linee di Condotta 57](#_Toc106200603)

[**7.6.1 Il sistema in linea generale** 57](#_Toc106200604)

[**7.6.2 Il sistema di deleghe e procure** 58](#_Toc106200605)

[**7.6.3 Principi generali di comportamento** 59](#_Toc106200606)

[**7.6.4 Altri principi di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree a rischio** 61](#_Toc106200607)

[**7.7 Procedure specifiche generalmente applicabili** 66](#_Toc106200608)

[7.8 Procedure specifiche nel caso di particolari operazioni a rischio 68](#_Toc106200609)

[**7.8.1 Il responsabile interno e la scheda di evidenza** 68](#_Toc106200610)

[7.9 Responsabilità interne 69](#_Toc106200611)

[7.10 Compiti dell’OdV 70](#_Toc106200612)

[**8.** **PARTE SPECIALE - PARTE II - CRIMINALITÀ INFORMATICA** (ART.24 Bis) 71](#_Toc106200613)

[8.1 Fattispecie di reato disciplinate dall’art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001, realizzabili nell’ambito della gestione e dell’utilizzo dei sistemi informativi e degli asset IT. 71](#_Toc106200614)

[8.2 Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati 71](#_Toc106200615)

[8.3 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai reati di Criminalità Informatica 72](#_Toc106200616)

[8.4 Possibili condotte illecite inerenti la criminalità informatica (art. 24 bis) 72](#_Toc106200617)

[**9.** **PARTE SPECIALE PARTE III - ART. 25-BIS - REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO** 76](#_Toc106200618)

[9.1 Art. 25-bis - Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori in bollo 76](#_Toc106200619)

[9.2 Art. 25-bis D.lgs. 231/2001 76](#_Toc106200620)

[9.3 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori in bollo 78](#_Toc106200621)

[9.4 Descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati in esame 78](#_Toc106200622)

[9.5 Principi generali di comportamento 79](#_Toc106200623)

[9.6 I Controlli dell' Organismo di Vigilanza 80](#_Toc106200624)

[**10.** **PARTE SPECIALE - PARTE IV - REATI SOCIETARI (ART. 25 TER) MODIFICATO DAL D.LGS 38/2017** 81](#_Toc106200625)

[**10.1 Fattispecie di reato disciplinate dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, Modificato dal D.lgs 38/2017.** Di seguito si riporta preliminarmente il testo del citato articolo completo delle sanzioni applicabili alla Società. 81](#_Toc106200626)

[**10.2 Art. 25-ter Reati societari** 81](#_Toc106200627)

[**10.3 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai reati societari.** 85](#_Toc106200628)

[**10.4 POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE DEI REATI IN ESAME** 86](#_Toc106200629)

[**10.4.1 Gestione incombenze societarie - Gestione delle adunanze CdA e Assemblea dei soci** 86](#_Toc106200630)

[**10.4.2 Descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati in esame** 86](#_Toc106200631)

[**10.4.3 Gestione contabile della società (Gestione dell’informativa periodica, Gestione Piano concordatario e Gestione delle operazioni societarie)** 87](#_Toc106200632)

[**10.4.4 Rapporti con Organi di controllo della società (Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione e Commissari giudiziali)** 88](#_Toc106200633)

[**10.4.5 Descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati in esame** 88](#_Toc106200634)

[**10.4.6 Rapporti con la P.A. ( Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza e Gestione dei rapporti e degli adempimenti con Enti Pubblici)** 89](#_Toc106200635)

[**10.4.7 Affari Legali e gestione del contenzioso ( Gestione del contenzioso passivo stragiudiziale)** 89](#_Toc106200636)

[**10.4.8 Descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati in esame** 89](#_Toc106200637)

[**10.5 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio** 89](#_Toc106200638)

[**10.6 Responsabilità interne** 93](#_Toc106200639)

[**11.** **PARTE SPECIALE - PARTE V - ILLECITI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER)** 95](#_Toc106200640)

[**11.1 Fattispecie di reato disciplinate dall’art. 25-Quater del D.Lgs. 231/200 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.** 95](#_Toc106200641)

[**11.2 I reati potenzialmente rilevanti di cui al sopra richiamato articolo del Decreto.** 95](#_Toc106200642)

[**11.3 Individuazione dei processi del Caan ritenuti più a rischio rispetto agli illeciti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** 96](#_Toc106200643)

[**12.** **PARTE SPECIALE - PARTE VI – ART. 25-Septies - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO** 97](#_Toc106200644)

[**12.1 ART. 25-Septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro** 97](#_Toc106200645)

[**12.2 Individuazione dei processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai reati in esame** 98](#_Toc106200646)

[**12.3 Descrizione delle possibili condotte illecite** 99](#_Toc106200647)

[**13.** **PARTE SPECIALE - PARTE VII – ART. 25-OCTIES DEL D. LGS. 231/2001 - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO** 100](#_Toc106200648)

[**13.1 Fattispecie di reato disciplinate dall' art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001.** 100](#_Toc106200649)

[**13.2 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio** 101](#_Toc106200650)

[**13.3 Descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati in esame** 102](#_Toc106200651)

[**13.4 Principi di comportamento** 103](#_Toc106200652)

[**14.** **PARTE SPECIALE - PARTE VIII – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)** 105](#_Toc106200653)

[**14.1 Art. 25-novies d.lgs. 231/01** 105](#_Toc106200654)

[**14.2 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore** 106](#_Toc106200655)

[**14.3 Descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati in esame** 106](#_Toc106200656)

[**14.4 Principi di comportamento** 106](#_Toc106200657)

[**15.** **PARTE SPECIALE - PARTE IX – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)** 108](#_Toc106200658)

[**15.1 Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001** 108](#_Toc106200659)

[**15.2 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto al reato Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** 108](#_Toc106200660)

[**16.** **PARTE SPECIALE X – REATI AMBIENTALI** 110](#_Toc106200661)

[**16.1 Art. 25 - undecies del Decreto** 110](#_Toc106200662)

[**16.2 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai Reati Ambientali** 114](#_Toc106200663)

[**16.3 Gestione delle attività impattanti sull’ambiente** 114](#_Toc106200664)

[**16.3.1 Principi di controllo e comportamento specifici** 114](#_Toc106200665)

[**16.4 "Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti ( Regione, ASL, ARPA, Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Prefettura, Magistrato delle Acque, VVFF, Guardia Forestale, etc.)".** 115](#_Toc106200666)

[**17.** **PARTE SPECIALE XI – REATI TRIBUTARI** 116](#_Toc106200667)

[**17.1 Fattispecie di reato disciplinate dall’art. 25 - quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001.** 116](#_Toc106200668)

[**17.2 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai reati Tributari** 119](#_Toc106200669)

[**17.3 Gestione contabile della società ( Gestione dell’informativa periodica - Gestione Piano concordatario Gestione delle operazioni societarie)** 120](#_Toc106200670)

[**17.4 Affidamento lavori servizi e forniture (Gestione fornitori)** 120](#_Toc106200671)

[**17.5 Amministrazione e finanza (Gestione del ciclo passivo)** 121](#_Toc106200672)

[**17.6 Rapporti con la P.A. Gestione dei rapporti e degli adempimenti con Enti Pubblici** 121](#_Toc106200673)

[**17.7 Principi di comportamento** 122](#_Toc106200674)

[**18.** **PARTE SPECIALE XII – REATI DI CONTRABBANDO Art. 25-sexiesdecies** 124](#_Toc106200675)

[**18.1 Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/01** 124](#_Toc106200676)

[**18.2 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai reati di contrabbando** 124](#_Toc106200677)

[**18.3 I principi generali di comportamento** 124](#_Toc106200678)

[**18.4 I compiti dell’organismo di vigilanza** 125](#_Toc106200679)

[**19.** **Organismo di Vigilanza** 126](#_Toc106200680)

[**19.1 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza** 126](#_Toc106200681)

[19.2 Composizione dell’Organismo di Vigilanza, cause d’ineleggibilità, decadenza e sospensione 126](#_Toc106200682)

[19.3 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 129](#_Toc106200683)

[19.4 L’attività di reporting dell’Organismo di Vigilanza 130](#_Toc106200684)

[19.5 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 132](#_Toc106200685)

[**19.6 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi** 132](#_Toc106200686)

[**19.7 Informazioni** 133](#_Toc106200687)

[**20.** **Diffusione del Modello** 134](#_Toc106200688)

[**20.1 Obiettivi della società** 134](#_Toc106200689)

[20.2 La comunicazione iniziale 134](#_Toc106200690)

[20.3 La formazione 135](#_Toc106200691)

[20.4 Informazione a collaboratori esterni, fornitori e partner 136](#_Toc106200692)

[**20.5 L’aggiornamento del Modello** 136](#_Toc106200693)

PARTE GENERALE

# **PREMESSA**

Con il presente documento viene presentata la revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo già adottato in data 9 aprile 2015 dal Consiglio d’Amministrazione del CAAN - Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A. (nel seguito anche “CAAN” o “Società”) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d’ora in avanti “D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”).

La revisione del Modello si è resa necessaria in considerazione del fatto che nel corso degli ultimi mesi la società ha subito mutamenti significativi nella Governance e nella direzione. Più in particolare, come già anticipato nella precedente implementazione del modello avvenuta nel corso dell'anno 2018, il Consiglio di Amministrazione della società attualmente è composto da tre membri; Carmine Giordano Presidente, avv. Melania Barberis e dott. Salvatore Velotto consiglieri.

L’ organo di controllo è composto dal dott. Vincenzo Orefice (Presidente), la dott.ssa Paola Giordano e il dott. Ferdinando Capuozzo.

La revisione legale dei conti è attribuita alla società Quadrans srl.

A ciò va aggiunto il fatto che la società in data 10 gennaio 2018 ha presentato al Tribunale di Nola domanda di concordato in bianco. Il Tribunale, con decreto del GD dott. Savarese, in data 19 gennaio ha nominato tre commissari giudiziali nelle persone del prof. Francesco Fimmanò, avv. Nicola Rascio e dott. Bonagura. In data 12 febbraio 2019 il Tribunale ha emesso il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo. Purtroppo, nonostante la procedura avesse superato tutte le complesse fasi dettate dal tribunale e dall’organo commissariale, il promittente acquirente del Cash&Carry non ha depositato, entro il termine fissato, il prezzo per l’acquisto della predetta struttura. Per tali ragioni la società per non inficiare il lungo e complesso iter che l’aveva portata fino alla soglia dell’omologa ha ritenuto opportuno presentare al Tribunale di Nola istanza di rinuncia alla procedura concordataria n.1.

Pertanto, in data 05 agosto 2020 la società ha depositato presso il Tribunale di Nola la nuova proposta di concordato preventivo. Con decreto depositato in data 13 ottobre 2020 il Tribunale di Nola ha ammesso il Caan alla procedura di concordato preventivo nominando commissari giudiziali dott. Vincenzo Sica, dott. Graziano Serpico, dott.ssa Antonietta Simeoli e Avv. Gianpaolo Franzese. In data 05 maggio 2021 il Tribunale ha emesso provvedimento di omologa del concordato. I creditori dissenzienti hanno presentato, però, formale reclamo innanzi alla Corte di Appello di Napoli che ha accolto le loro istanze. A questo proposito, il CAAN, in data 12 febbraio contro la decisione della Corte di Appello, ha presentato ricorso in Corte di Cassazione, al cospetto della quale pende, ad oggi, il relativo procedimento di impugnazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende

indispensabile procedere ad una nuova implementazione del Modello attraverso una rivisitazione delle attività sensibili della società ed una nuova analisi dei rischi.

\*\*\*

Fatta tale doverosa premessa si elencano di seguito i documenti i che costituiscono parte integrante del Modello adottato dal CAAN:

* Mappatura dei processi ed analisi del rischio
* Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
* Codice Etico
* Protocolli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
* Sistema Disciplinare e Sanzionatorio
* Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
* Copia delle checklist compilate da individui in posizione apicale, dal personale in posizione subordinata e dai professionisti con contratto di consulenza nell’ambito del Control & Risk Self Assesment.
* Procedure e regolamenti aziendali

# **DESTINATARI**

I principi e i contenuti del presente Modello sono destinati ai componenti degli organi sociali (componenti dell’Assemblea dei Soci, Presidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale), ai dipendenti del CAAN.

Le prescrizioni del Modello devono essere rispettate da tutti i destinatari sopra menzionati (di seguito “destinatari”).

## Altri soggetti tenuti al rispetto delle norme interne e dei valori Etici della Società

I consulenti, i collaboratori, i fornitori e gli operatori commerciali che utilizzano gli spazi e i servizi del CAAN e, in generale, tutti coloro che intrattengono rapporti professionali, commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. 231/2001 e dei principi Etici adottati attraverso la documentata presa visione del Codice Etico. Ai consulenti e ai collaboratori si estendono altresì le regole e i principi di controllo contenuti nel Modello, relativi alla specifica area di attività.

Il CAAN richiede a eventuali partner il rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati, tramite apposite clausole contrattuali e provvede a verificare se i principi etici su cui si basano le attività dei partner medesimi risultino coerenti a quelli a cui il CAAN si ispira.

# **IL MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ**

Il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l’esenzione dalla responsabilità amministrativa per reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse qualora l’Ente si sia dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i medesimi fatti illeciti richiamati dalla stessa normativa e lo abbia efficacemente attuato.

In particolare, la responsabilità è esclusa se l’Ente prova che:

1. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire i reati oggetto del Decreto;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un “organismo” dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, l’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”);
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
4. il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui al precedente punto b).

La semplice adozione del Modello da parte dell’organo dirigente non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l’esonero da responsabilità dell’Ente, essendo necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Un Modello è efficace se soddisfa le seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del Decreto):

* individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
* prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
* definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
* prevede obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello.

Un Modello è effettivo se prevede (art. 7 comma 4 del Decreto):

* una verifica periodica e l’eventuale modifica a consuntivo dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;
* un Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

## 3.1 Linee guida per la realizzazione e per l’attuazione del Modello

In forza di quanto espressamente stabilito nel Decreto (art. 6, comma 3) i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di Codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli Enti e comunicati al Ministero della Giustizia. In particolare, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha emesso le proprie Linee Guida, al fine di “offrire un aiuto concreto alle imprese e alle associazioni nell’elaborazione dei modelli e nell’individuazione di un organo di controllo”.

Il medesimo documento è stato poi nel tempo rivisitato al fine di dar conto dell’introduzione dei reati successivamente richiamati dal Decreto (Linee Guida, espressamente approvate dal Ministero di Giustizia in data 28 giugno 2004 e successivamente aggiornate in data 31 marzo 2008).

Le Linee Guida indicano una serie di misure ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal Decreto:

* individuazione delle attività “a rischio”, onde verificare in quali aree aziendali sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;
* predisposizione di un idoneo Sistema di controllo, atto a prevenire i rischi attraverso l’adozione di specifici protocolli. A tale proposito, le componenti di maggior rilievo del Sistema di controllo istituito dal CAAN, secondo quanto suggerito da Confindustria, sono:
  + - Codice Etico;
    - Sistema organizzativo;
    - procedure manuali ed informatiche;
    - poteri autorizzativi e di firma;
    - sistemi di controllo di gestione;
    - comunicazione al personale e sua formazione.

In particolare, le componenti del Sistema di controllo sono informate ai seguenti principi:

* verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
* applicazione del principio laddove possibile di separazione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità;
* documentazione dei controlli;
* previsione di un adeguato Sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello;
* l’individuazione e la nomina di un OdV i cui principali requisiti sono;
  + - autonomia ed indipendenza;
    - professionalità;
    - continuità di azione;
* obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
* un Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di CAAN è stato redatto sulla scorta delle indicazioni fornite da Confindustria nelle Linee Guida innanzi richiamate, nonché rispetto ai provvedimenti emanati nel tempo in materia dalla giurisprudenza e dai principali orientamenti dottrinali.

# **IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CAAN**

Il CAAN rappresenta il più importante intervento di riorganizzazione territoriale e di politica distributiva degli ultimi anni nella Regione Campania.

Il Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A. nasce nel 1989 allo scopo di realizzare una struttura polifunzionale, in sostituzione delle preesistenti strutture mercatali di Napoli e Volla, per poter garantire una migliore gestione del commercio all’ingrosso e dei servizi logistici connessi.

Ubicato nel territorio del Comune di Volla su di una superficie complessiva di 362.000 mq, il Centro oggi riunisce diversi settori merceologici:

* Ortofrutticolo
* Ittico
* Carni
* Polivalente

Al suo interno sono operative, oltre agli spazi commerciali, anche piattaforme logistiche e strutture di servizio a completamento dell’offerta: uffici, un Cash & Carry, un edificio a disposizione dei servizi di manutenzione e facchinaggio, parcheggi, percorsi pedonali e piazzali.

Il CAAN rappresenta un polo di primaria importanza che assolve diverse funzioni, a vantaggio non solo dei produttori ma anche dei consumatori finali. Tra queste:

* garantisce la valorizzazione della produzione locale.
* esercita un controllo igienico-sanitario.
* garantisce e tutela la qualità dei prodotti (tracciabilità di filiera).
* assicura la corretta formazione dei prezzi all'ingrosso.

Si propone, quindi, agli Operatori come una moderna e funzionale piattaforma logistico-commerciale, in grado di fornire servizi qualificati e di moltiplicare le opportunità di incontro tra domanda ed offerta.

La sede legale di CAAN è localizzata in Via Palazziello – Località Lufrano - Volla - (NA)

I dati identificativi di CAAN sono: Partita IVA: 05888670634; Iscritto al Registro Imprese di Napoli e al R.E.A. di Napoli al N° 464122; capitale sociale deliberato di €33.287.618,40, sottoscritto e versato di € 27.787.618,77; valore dell’azione pari a € 0,51.

## 4.1 L’oggetto sociale di CAAN

La società ha per oggetto la costruzione e gestione del mercato agro-alimentare all'ingrosso, di interesse nazionale, di Napoli, nonchè di altri mercati agro-alimentari all'ingrosso, comprese le strutture di trasformazione e condizionamento.

In particolare la Società potrà:

a) predisporre gli studi di fattibilità, le verifiche di impatto ambientale, i progetti generali ed esecutivi;

b) acquisire le aree e predisporle alle opere future e alle necessità di movimentazione;

c) effettuare gli allacciamenti, la viabilità, le opere di urbanizzazione primaria e di disinquinamento;

d) realizzare la costruzione dei fabbricati, delle infrastrutture e degli impianti;

e) acquisire le attrezzature e i beni mobili necessari e utili alla funzionalità del mercato;

f) compiere qualsiasi altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo social consortile, ivi comprese le operazioni finanziarie (escluse le concessioni di crediti) e immobiliari, ed in particolare stipulare con qualsiasi ente, persona fisica o giuridica, società nazionali od estere: aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui ed ogni operazione di finanziamento e assicurazione;

g) esercitare la facoltà di affidare la gestione del Centro Agro-Alimentare di Napoli a società all'uopo create con la presenza di enti pubblici e privati secondo le modalità previste dalla Deliberazione CIPE del 31 gennaio 1992.

La società potrà altresì concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse di soci consorziati; con esclusione esplicita di ogni attività vietata dalla presente e futura legislazione.

La società potrà inoltre assumere la gestione di altri centri agro-alimentari o mercati all'ingrosso, nonchè (anche prima della realizzazione del Centro Agro-Alimentare all'ingrosso di Napoli) la gestione in tutto o in parte, previa convenzione, delle strutture annonarie della Città di Napoli.

Rientrano nella definizione di centri agro-alimentari, i mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti alimentari freschi conservati o trasformati, comprese le bevande, nonchè dei prodotti della caccia, della pesca e degli allevamenti del bestiame, dei foraggi e mangimi, dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi.

Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità.

Nel perseguimento degli scopi sociali la gestione della Società avrà riguardo alle linee generali programmatiche tracciate dagli enti pubblici territoriali per il settore specifico e per la relativa area di intervento.

## Il Sistema di Governance della Società

Il CAAN attribuisce grande importanza alla *Corporate Governance*, intesa come insieme di regole, politiche e procedure attraverso le quali la Società è governata e diretta, in maniera tale da garantire l’equilibrio tra le aspettative dei soci (e più in generale degli stakeholders) e il ruolo e le azioni svolte dagli organi di gestione (Presidente e Consiglio d’Amministrazione).

Il sistema di *Governance* del CAAN, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, è di tipo tradizionale ed è così articolato:

* soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale
* forma amministrativa: consiglio di amministrazione - comitato esecutivo
  + numero massimo di amministratori: 5
  + numero amministratori in carica: 3
  + durata in carica: 3 esercizi
* collegio sindacale
  + numero effettivi: 3
  + numero supplenti: 2
  + numero minimo: 5
  + numero massimo: 5
  + numero in carica: 5
  + durata in carica: 3 esercizi

Gli Organi Societari sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, che esercita il controllo contabile sulla Società. In maggior dettaglio, si fornisce qui di seguito l'elenco degli amministratori, dei componenti del Collegio Sindacale e dei consulenti esterni che attualmente collaborano con il CAAN.

**Denominazione Funzione**

CARMINE GIORDANO PRESIDENTE C.D.A.

SALVATORE VELOTTO CONSIGLIERE C.D.A.

MELANIA BARBERIS CONSIGLIERE C.D.A.

VINCENZO OREFICE PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

PAOLA GIORDANO SINDACO EFFETTIVO

FERDINANDO CAPUOZZO SINDACO EFFETTIVO

LUIGI MARIA ROCCA SINDACO SUPPLENTE

MOLTEDO DANIELA SINDACO SUPPLENTE

EUGENIO CAVALIERE CONSULENTE TECNICO

MICHELE DE SICA CONSULENTE LEGALE

ELVIRA RUSSO CONSULENTE AMMINISTRATIVO

GENNARO VEROLINO R.S.P.P.

QUADRANS SRL REVISIONE DEI CONTI

VINCENZO SICA COMMISSARIO GIUDIZIALE

GRAZIANO SERPICO COMMISSARIO GIUDIZIALE

ANTONIETTA SIMEOLI COMMISSARIO GIUDIZIALE

GIANPAOLO FRANZESE COMMISSARIO GIUDIZIALE

## 4.3 Poteri da statuto

La rappresentanza della società, la firma sociale, la facoltà di promuovere e sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio, spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio d’Amministrazione.

Poteri del Presidente del CdA

Al Presidente, da Statuto vigente già legale rappresentante di CAAN, sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione e gestione con i seguenti parametri:

* Per le operazioni di natura commerciale e contrattuale, sino alla soglia di operatività di Euro 200.000,00
* Senza alcuna limitazione per l’esecuzione delle operazioni bancarie e finanziarie.

Poteri degli altri Amministratori

Con il Cda del 08 ottobre 2015 sono state attribuite tutte le deleghe di ordinaria amministrazione fino ad un limite di spesa di euro 200,000.00 nelle mani del Presidente del CdA.

## 4.4 Assemblea dei Soci, modalità di convocazione, intervento e funzionamento

Alla data di redazione del presente Modello, CAAN è una Società consortile per Azioni, in cui il socio di maggioranza è rappresentato dal Comune di Napoli, con circa il 70% delle quote sociali.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile le ragioni della dilazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

Le Assemblee saranno convocate mediante avviso comunicato al domicilio dei soci, dei consiglieri e dell’organo di controllo, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione, in un giorno diverso per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni nominative iscritte nel libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea stessa con semplice delega scritta, che resterà agli atti della Società, da un altro socio che abbia del pari diritto di intervenire, oppure da un mandatario munito di procura generale o speciale.

I delegati non possono essere portatori di più di tre deleghe ciascuno.

La delega può essere rilasciata anche per più convocazioni della medesima Assemblea; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Il socio azionista può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reali degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o, in mancanza, da persona eletta dall'Assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario, che può essere anche non azionista e due scrutatori, se lo crederà del caso, scegliendoli fra gli azionisti presenti o i sindaci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'adunanza.

## 4.5 Consiglio d’Amministrazione

Come da previsione dello Statuto, la società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque membri la cui composizione dovrà essere sempre in numero dispari, tenendo conto delle previsioni di cui al DPR 251/2012, sull’applicazione delle quote di genere delle società controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 e 2 c.c.(cosiddette quote rosa).

La maggioranza dei membri nominati dovrà essere di indicazione del socio che detiene la maggioranza delle azioni sociali.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I consiglieri sono rieleggibili.

E' in facoltà del Consiglio di provvedere alla surrogazione provvisoria dei Consiglieri venuti a mancare nel corso del mandato.

Qualora per dimissioni od altre cause venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

I Consiglieri nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nuova nomina.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, sono dovuti compensi che sono stabiliti dall'assemblea con riferimento ai poteri ed ai compiti assegnati, nonchè eventuali supplementi in caso di assegnazione di deleghe ai sensi dell’art. 2381 codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società consortile ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per gli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

a)l’attuazione degli indirizzi generali di gestione indicati dall’Assemblea;

b)l’assunzione e la cessione di partecipazioni;

c)l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di sede secondarie;

d)l’approvazione e la modifica di regolamenti interni;

e)la nomina di Vice Presidenti;

f)la eventuale nomina di un Direttore Generale.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e uno o due Vice Presidenti su indicazione dell’assemblea dei soci azionisti.

In caso di assenza del Presidente ne farà le veci un Vice Presidente o il consigliere più anziano, in caso di assenza dei suddetti.

Il Consiglio può delegare, nel rispetto dell’art. 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni al Presidente o ad uno o più dei suoi altri componenti, determinandone i poteri, fatta eccezione di quelle che per legge sono riservate esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

## 4.6 Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Come risulta dallo Statuto vigente di CAAN, il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge, tenendo conto delle previsioni di cui al DPR 251/2012, sull’applicazione delle quote di genere delle società controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 e 2 c.c.(cosiddette quote rosa).

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e designa il Presidente, determina altresì il compenso spettante al Presidente ed ai Sindaci effettivi.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto di principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.

La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

La revisione legale dei conti della Società è esercitata dal Collegio sindacale o da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero delle Finanze (MEF).

L'Assemblea ordinaria dei soci, sentito il Collegio sindacale, nomina il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e ne determina il compenso.

L'incarico non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di legge.

In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza del revisore o della società di revisione, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore o di una nuova società di revisione.

Il revisore o la società di revisione cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

# **LE ATTIVITÀ D’IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DEL CAAN**

## 5.1 Valutazione del sistema di controlli interni ante-redazione del Modello

Ai fini dell’analisi del Sistema di Controlli Interni istituito e della misurazione della sua efficacia, fin dall’epoca della redazione del Modello originario, nel CAAN è stata avviata un’attività di auditing organizzativo finalizzata alla rilevazione del rischio d’illecito.

Una sessione di auditing è stata ripetuta al fine di aggiornarla alla nuova struttura societaria ed alle modifiche che la struttura organizzativa ha subito dalla data di adozione del Modello originario (9 Aprile 2015) alla data di redazione della presente revisione. In particolare, l’auditing è stato rivolto al soggetto apicale della Società (Presidente, Dottor Carmine Giordano.

La rilevazione è stata eseguita attraverso un colloquio individuale. All’esito della fase di auditing è stato possibile definire lo stato dei controlli interni secondo quanto esteso qui di seguito.

## 5.2 Stato della governance societaria rispetto all’eventuale istituzione di altri Organi e presidii di controllo

Alla data d’inizio del Progetto di revisione del Modello, risultava istituito e nel pieno delle proprie funzioni l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, costituito da:

1. Dottor Luciano Sibillo Presidente
2. Dottor Luigi Rocca,
3. Dottoressa Paola Giardino

Oltre al Collegio Sindacale, la Società è quindi dotata di un organo operativo che si occupa di mantenere elevato il livello di attenzione e il coinvolgimento della struttura riguardo al conseguimento degli obiettivi strategici di *compliance*.

È stata accertata la presenza di:

Sistema delle Deleghe e Procure. È un documento analitico formale e indipendente dallo Statuto. Esso riporta, soprattutto per ogni operazione di rilevanza esterna, il soggetto o i soggetti delegati, i limiti funzionali e finanziari di delega ed eventuali deleghe propedeutiche e successive.

In generale, caratteristica e, al contempo, finalità principale del Sistema di Deleghe e Procure è quella di rispecchiare l’Organigramma funzionale e prevedere a quale Organo o Funzione siano riservati i seguenti poteri:

* definizione delle regole di Governance e nomina dei Responsabili;
* formale attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio d’Amministrazione e ad eventuali altri soggetti;
* nomina di Dirigenti e determinazione dei rispettivi compensi;
* assunzione di personale e/o richiesta di personale distaccato/comandato dall’Azionista o dalla Pubblica Amministrazione di riferimento
* definizione delle linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e valutazione circa l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento dello stesso;
* definizione dei programmi generali di sviluppo, finanziari ed industriali della Società (su proposta del CdA);
* definizione del budget annuale o pluriennale;
* approvazione delle relazioni finanziarie (trimestrali, semestrale e bilancio annuale);
* piani di remunerazione del top management;
* approvazione delle operazioni aventi significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario poste in essere dalla Società.

Il Sistema prevede inoltre che ai Consiglieri d’Amministrazione siano attribuiti poteri di gestione nell’ambito delle aree allo stesso riservate.

Il Sistema delle deleghe e delle procure deve tener conto dell’attribuzione al Presidente del CdA del potere di rilasciare procure speciali nell’ambito dei poteri attribuitigli.

Il Sistema delle deleghe e delle procure si fonda comunque sul rispetto dei seguenti criteri:

* le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità;
* ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti;
* i poteri gestionali assegnati con le deleghe e le procure sono coerenti con gli obiettivi aziendali e sono conformi alla Procedure interne;
* tutti coloro che agiscono in nome e per conto del CAAN nei confronti di terzi, ed in particolare della Pubblica Amministrazione, devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura a rappresentare la Società.

In particolare, il Sistema prevede l’attribuzione di:

* poteri di rappresentanza permanente, attribuiti in relazione all’esercizio di responsabilità permanenti nell’organizzazione aziendale.
* poteri relativi a singoli affari, attribuibili attraverso atti “ad hoc” conferiti con procure notarili speciali o altre forme di delega in relazione al loro contenuto.

**Procedure interne**. Nell’ambito delle attività di definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si è preso atto della presenza di un corpo procedurale esaustivo aggiornato. Il sistema delle procedure operative allegato al presente Modello è improntato al presidio del rispetto dei seguenti principi:

* assicurare “***segregation of duties***”, cioè la contrapposizione delle funzioni essendo auspicabile che nessun singolo individuo gestisca in autonomia un intero processo. L’applicazione di tale principio prevede che a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati e che l’effettuazione di un’operazione sia sotto la responsabilità di persona diversa da chi autorizza e controlla l’operazione;
* adottare le misure volte a garantire che ogni operazione e transazione sia verificabile, documentata, coerente e congrua. Per ogni operazione, soprattutto per quelle straordinarie e/o coinvolgenti rapporti con la P.A., si è posta attenzione a garantire un adeguato supporto documentale (Scheda di Evidenza) su cui si possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione;
* prescrivere l’adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle azioni compiute (es. attraverso la redazione di verbali).

Nel Modello qui delineato sono forniti i criteri generali e indicati obblighi e divieti ai quali le procedure sono state conformate.

Le procedure, oltre ad essere rese note alle Funzioni interessate attraverso specifica comunicazione formale, sono state messe a disposizione di tutti, e pubblicate sul sito web aziendale raccolte per tipologia: procedure direzionali, societarie, legali, gestionali, tecniche, relative alla sicurezza etc.

**Controllo di gestione e flussi finanziari.** Il sistema di controllo di gestione adottato dal CAAN resta articolato nelle diverse fasi di elaborazione del piano annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di confronto tra valori actual/budget. Anche rispetto al sistema di controllo di gestione, si è posta particolare attenzione alla redazione di apposite procedure improntate ad una congrua segregazione delle funzioni e alla prevenzione di potenziali conflitti di interesse.

**Comunicazione al personale e sua formazione.** A seguito dell’adozione del Modello originario, la comunicazione interna riguarda il sistema di *Governance* nella sua interezza (es. diffusione delle procedure interne, dei poteri autorizzativi e delle linee di dipendenza gerarchica), il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice Etico. La comunicazione, tempestiva, capillare, autorevole, chiara e dettagliata, è stata anche di recente aggiornata e completata attraverso un programma di formazione rivolto non solo al personale delle aree a rischio ma a tutto il personale della società, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari e aggiornato in relazione alle variazioni societarie e organizzative della Società.

## 5.3 Finalità del CAAN nell’adozione del Modello ex D.Lgs. 231/01

Il CAAN, al fine di rafforzare il Sistema di Governance in essere e di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse della Società medesima sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, aveva già adottato, con la prima versione del 2015, un Modello coerente sia con i presidi di governo e controllo sopra richiamati sia con le esigenze espresse dal Decreto. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione di un Modello allineato alle prescrizioni del Decreto sia un imprescindibile mezzo di prevenzione del rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto stesso.

Nell’ambito del processo di adeguamento dell’organizzazione alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 la Società ha, inoltre, provveduto alla creazione ex-novo o all’integrazione delle policy e delle procedure aziendali, ha effettuato la formazione in relazione ai reati da prevenire, ha istituito l’Organismo di Vigilanza e ne ha nominato i componenti, affinché possa vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello stesso e curarne il relativo aggiornamento.

Il presente documento ha anche lo scopo di definire caratteristiche, finalità e controlli del presidio anticorruzione previsto dalla Legge 190/2012 meglio esplicitate nel P.T.P.C.T. che costituisce parte integrante del Modello stesso.

## 5.4 Finalità del Modello

Attraverso l’adozione del Modello, integrato con la presente revisione, il CAAN ha inteso:

* adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti;
* adeguarsi all’intervenuta normativa anti corruzione, di cui alla Legge 190/2012.
* migliorare i presidi già in essere e crearne di ulteriori, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
* predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale con particolare riguardo a eventuali comportamenti illegali;
* informare tutto il personale, i collaboratori esterni, i consulenti, i fornitori ed i partner, della portata della normativa e delle severe sanzioni amministrative che possono ricadere sul CAAN stesso nell’ipotesi di perpetrazione dei reati e degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto nonché dei principi Etici e delle norme comportamentali adottate dalla Società imponendo agli stessi il rispetto dei valori cui il CAAN si ispira;
* rendere noto a tutto il personale, ai collaboratori esterni, ai consulenti, ai fornitori ed ai partner, che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui il CAAN si ispira;
* informare tutto il personale dell’esigenza e dell’importanza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
* compiere ogni sforzo possibile per prevenire il realizzarsi di fatti illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un’azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

## 5.5 Modalità operative seguite per l’implementazione del Modello

### **5.5.1 Definizioni**

In premessa, è opportuno elencare i principali termini e definizioni che verranno utilizzati nel seguito:

* **Fattore di rischio**: Situazione di lacuna e/o carenza che può concorrere al verificarsi di uno o più comportamenti illeciti e, quindi, di uno o più reati. Per evidenziare le diverse circostanze o i diversi comportamenti che possono determinarlo, viene proposta una serie di domande di dettaglio.
* **Processi a rischio**: processi composti da più Attività Sensibili. Tali attività possono svolgersi tutte in un’unica Area Organizzativa o in diverse.
* **Attività sensibili**: attività significative di un processo a rischio. Per ciascuna possono verificarsi una o più situazioni di rischio (Fattori di rischio).
* **Valore del Rischio**: la traduzione in valore numerico della valutazione qualitativa attribuita a ciascun fattore di rischio in ragione della probabilità che un illecito si verifichi e dell’impatto di tale evento sugli obiettivi aziendali.
* **Area Organizzativa:** *Area/Ufficio coinvolto nel processo/attività*

### **5.5.2 Fasi di lavoro**

Il processo d’implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si è articolato secondo le seguenti fasi, qui sinteticamente elencate e successivamente descritte con maggior dettaglio.

**Analisi del contesto aziendale – Ridefinizione della mappatura dei processi**

Usando metodologie di Analisi dei Processi è stata definita la struttura organizzativa dell’azienda, ne sono stati delineati i processi più significativi e le aree aziendali coinvolte nei singoli processi o attività sensibili.

**Valutazione del rischio**

La valutazione del rischio è quel processo di gestione del rischio in cui lo stesso viene identificato, descritto, analizzato e confrontato con altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive. La valutazione del rischio si articola in tre fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

**Trattamento del rischio**

Il trattamento del rischio è quella fase della gestione del rischio tesa ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire fatti corruttivi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

I risultati dell’assesment e la revisione globale preliminare hanno fornito indicazioni sul se e dove sia richiesta un’azione correttiva. Alla fine del processo, sono state suggerite correzioni, ne è stata programmata l’attuazione e sono state definite modalità e tempi di monitoraggio dello sviluppo e dei risultati. In tal modo viene tenuto sotto controllo il processo di mitigazione del Rischio Inerente (quello misurato all’origine) verso l’obiettivo individuato dal Rischio Residuo programmato (limite accettabile).

\*\*\*

L’attività preliminare all’implementazione del Modello Organizzativo è stata quella di Risk Assesment. Tale attività è stata condotta separatamente al fine di identificare i rischi specifici connessi a ciascuna attività.

Le attività di seguito elencate sono state svolte con il coinvolgimento di Presidente e Consiglio d’Amministrazione, Collegio Sindacale, Responsabili di Ufficio, Dipendenti in posizione subordinata, Consulenti amministrativi, tecnici e legali.

### **5.5.3 Analisi dei Processi**

Si è proceduto, nei confronti delle diverse funzioni aziendali, a verificare la presenza della documentazione di riferimento (policy e procedure, organigrammi e job description, etc…).

Sulla base della documentazione recuperata, sono state determinate le figure chiave da coinvolgere nella fase di analisi dei processi preliminare. Esse sono:

* Soggetti apicali e/o con funzioni di controllo:
  + Presidente
  + Componente del Consiglio d’Amministrazione
  + Presidente del Collegio Sindacale
* Soggetti esterni con responsabilità definite da specifici contratti:
  + Consulente Legale
  + Consulente Tecnico
  + Consulente Informatico
  + Consulente Amministrativo
* Soggetti subordinati:
  + Responsabile Amministrativo
  + Responsabile Affari Legali
  + Responsabile Area tecnica
  + Responsabile Area Mercati
  + Responsabile Area Ced
  + Responsabile Sistemi Informativi
  + Dipendenti

Per ciascun individuo sono state individuate le attività sensibili in cui essi sono coinvolti.

Questa rilevazione è stata mirata a identificare oggettivamente, anziché sulla base di ipotesi preventive, tutte le aree potenzialmente a rischio di commissione reato ai sensi del Decreto e/o le aree strumentali, intendendosi per tali, rispettivamente, le attività il cui svolgimento potrebbe dare direttamente adito alla commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto e le attività o i processi in cui potrebbero configurarsi condizioni, occasioni o mezzi favorevoli, indirettamente e involontariamente, alla commissione dei reati in oggetto.

Dall’ analisi della documentazione aziendale e dall'intervista con i soggetti sopra menzionati è stato possibile individuare tutte le aree di rischio dell’azienda. Successivamente si è provveduto ad individuare per ogni area di rischio i rispettivi processi ad esse collegati. Infine, nell’ambito di ciascun processo aziendale sono state individuate le singole attività sensibili e le relative possibili condotte illecite.

Di seguito si riportano le aree aziendali individuate e processi ad esse collegate.

***Gestione incombenze societarie***

* *Gestione delle adunanze Assemblea dei soci*

***Gestione contabile della società***

* *Gestione dell’informativa periodica;*
* *Gestione Piano concordatario*
* *Gestione delle operazioni societarie*

***Rapporti con Organi di controllo della società***

* *Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, Società di revisione e Commissari giudiziali.*

***Gestione della risorse umane***

* *Reclutamento del personale*

***Gestione incarichi professionali***

* *Affidamento di incarichi professionali*

***Gestione fornitori***

*- Affidamento lavori, servizi e forniture*

***Gestione beni immobili***

* *Assegnazione stand, aree/commerciali (mediante avvisi)*
* *Gestione* *contratti*
* *Gestione morosità*
* *Gestione procedure di sfratto*

***Affari legali e gestione del contenzioso***

* *Gestione del contenzioso “passivo e attivo ” stragiudiziale*
* *Gestione del contenzioso giurisdizionale “passivo a attivo”*

***Vigilanza sul funzionamento delle strutture mercatali Caan***

* *Gestione badge*
* *Gestione tickets di accesso al Caan*
* *Gestione Casse automatiche*
* *Gestione casse manuali*
* *Gestione impianti Caan*
* *Gestione modifiche ai beni immobili presenti nel Caan*

***Provvedimenti sanzionatori***

* *Gestione Provvedimenti sanzionatori per violazione alle norme contenute nel Regolamento di mercato*

***Amministrazione finanziaria***

* *Gestione del ciclo passivo*
* *Gestione del ciclo attivo*

***Vigilanza in materia di anticorruzione e trasparenza***

* *Gestione segnalazioni su condotte illecite*

***Rapporti con la P.A.***

* *Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza*
* *Gestione dei rapporti e degli adempimenti con Enti Pubblici*

***Gestione sistemi informatici***

* *Gestione dei sistemi informatici aziendali*
* *Gestione e utilizzo dei sistemi software*
* *Gestione comunicazioni informatiche*

***Gestione delle attività impattanti sull’ambiente***

*- Gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di mercato nonché quelli prodotti a seguito di lavori di manutenzione e ristrutturazione degli immobili di proprietà del CAAN o abbandonati nelle aree del Centro dai fruitori del mercato*

*- Gestione Adempimenti sullo smaltimento rifiuti*

*- Gestione delle acque reflue*

***Gestione sicurezza sul lavoro***

* *Gestione dei rapporti con Autorità pubbliche (ASL) in relazione alle ispezioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (ex D.Lgs. 81/2008)*
* *Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro e infortunistica, con ASL, INAIL, Uff. lavoro*
* *Gestione rapporti con enti pubblici (Vigili del Fuoco) per adeguamento e adempimenti alla normativa antincendio, rinnovo CPI, etc*

***Gestione Omaggi/liberalità/ godimento di beni aziendali/sponsorizzazioni***

***Gestione spese di rappresentanza***

### **5.5.4 Rilevazione del Sistema di Controllo Interno (SCI) esistente.**

Per verificare se e quali delle attività individuate sono esposte potenzialmente a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto si è proceduto successivamente a valutare i presidi di controllo eventualmente in essere. In tale fase sono stati rilevati e analizzati gli strumenti di controllo di cui la Società si è dotata per la prevenzione dei reati.

***Codice Etico***

La complessità delle dinamiche socio-economiche in cui opera la Società e la necessità di tenere in considerazione gli interessi degli stakeholders non solo istituzionali hanno rafforzato l’importanza di definire con chiarezza i valori cui si ispira la Società. Per queste ragioni il Codice Etico è stato predisposto e adottato nel 2015, diffondendone la conoscenza a tutti i livelli dell’Organizzazione. La sua osservanza da parte degli amministratori, dei sindaci, del management e dei dipendenti è ritenuta di importanza fondamentale.

***Codice di Comportamento***

Il Caan si è dotato oltre che di un codice etico anche di un codice di comportamento. Infatti, così come chiarito dall'ANAC, con delibera 177 del 2020, i due documenti non vanno confusi dal momento che i codici “etici” hanno una dimensione “valoriale” e non disciplinare e sono adottati dalle amministrazioni al fine di fissare doveri, spesso ulteriori e diversi rispetto a quelli definiti nei codici di comportamento. I codici di comportamento, invece, fissano doveri di comportamento che hanno una rilevanza giuridica che prescinde dalla personale adesione, di tipo morale, del funzionario ovvero dalla sua personale convinzione sulla bontà del dovere. Essi vanno rispettati in quanto posti dall’ordinamento giuridico e ad essi si applica il regime degli effetti e delle responsabilità conseguenti alla violazione delle regole comportamentali previsto dall’art. 54, co. 3, del d.lgs. 165/2001.

L'approvazione del documento in oggetto è avvenuta il 30 gennaio 2017 contestualmente al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017 – 2019.

Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta si estendono a tutti i collaboratori o consulenti e verso chiunque instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con il CAAN. A tal fine, tanto negli atti di conferimento degli incarichi quanto nei contratti stipulati con i collaboratori e consulenti è richiamata l’osservanza degli obblighi previsti dal Codice, e sono previste apposite clausole di risoluzione automatica nei casi di più grave inosservanza. Il codice si applica, altresì, alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del CAAN, ciò al fine di diffondere standard di eticità a tutti coloro che operano con e per conto del CAAN.

Infine, il Codice è pubblicato nella sezione società Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali del sito web aziendale.

***Tutela del dipendente che segnala condotte illecite***

Il 15 dicembre del 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Il provvedimento è teso a tutelare da azioni discriminatorie/ritorsive il cosiddetto whistleblower ovvero il dipendente che segnala illeciti o irregolarità, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La legge 179/2017 è intervenuta sull’istituto (whistleblowing) modificando in modo sostanziale la formulazione dell’art. 54 bis, d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 1); prevedendo l’applicazione della tutela del segnalante anche ai dipendenti ed ai collaboratori del settore privato. Infatti, a soli fini dell’applicazione dell’istituto, vi è un ampliamento della definizione di dipendente pubblico, in particolare si veda il comma 2 dell’art. 54 bis, d.lgs. n. 165 del 2001 che stabilisce che si considerano tali anche “il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile”. Inoltre, la legge 179/2017 ha modificato il destinatario della segnalazione che non è più il superiore gerarchico ma il responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente e ha chiarito che nel concetto di dipendente pubblico non rientrano solo i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo dell’ente, ma anche i lavoratori e collaboratori delle imprese appaltatrici di lavori, servizi e forniture.

Il CAAN, tenuto conto del nuovo contesto normativo delineato dalla legge 179/2017 e prendendo atto delle indicazioni contenute nella determina n.6/2015 emanata dall’Anac, al fine di garantire al dipendente/segnalante una protezione effettiva ed efficace contro eventuali azioni discriminatorie, a partire dal 02 aprile 2019, ha attivato un canale informatico per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite. Tale piattaforma garantisce una maggiore tutela nei confronti del segnalante grazie al fatto che la segnalazione stessa viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata anche in forma anonima.

A questo riguardo occorre evidenziare che per usufruire delle tutele previste dalla legge 179/2017 le segnalazioni devono essere inoltrate al RPCT del CAAN. Infatti, “l’unico soggetto che, all’interno dell’amministrazione, può ricevere le segnalazioni di whistleblowing, con le connesse garanzie di protezione del segnalante, è il RPCT. La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela della riservatezza del segnalante è garantita in ogni circostanza.

***Revisione del Sistema delle Deleghe e Procure***

È stata accertata l’esistenza di un Sistema di Deleghe e Procure formalizzato e ufficialmente adottato, verificando eventuali necessità di adattamento delle prassi in uso. Le considerazioni effettuate sono state formulate sulla base dei seguenti criteri:

* formalizzazione dell’attribuzione delle deleghe in essere al momento della revisione del Modello.
* coerenza e adeguatezza dei poteri assegnati a ciascun Responsabile come da procura rispetto al ruolo ed alle responsabilità organizzative e gestionali in capo allo stesso;
* esistenza ed adeguatezza delle procure e deleghe assegnate rispetto alle attività svolte e alle responsabilità gestionali individuate in capo a ciascun Responsabile.

***Analisi dei protocolli e delle procedure***

Si è proceduto a definire i criteri generali e obbligatori a cui le procedure debbano conformarsi: in questo senso è stata ribadita la necessità di garantire, in particolare:

* la completezza del sistema almeno rispetto ai processi chiave che investono le diverse aree aziendali;
* la segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
* la tracciabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
* la ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali e delle responsabilità di ciascuna struttura, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità delle operazioni.

***Analisi del Sistema Disciplinare e Sanzionatorio***

Il Decreto all’art. 6, II comma, lettera c) prevede espressamente l’onere di “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello”.

In fase di predisposizione del Modello, il CAAN ha proceduto alla sua definizione e stesura. Il Sistema Disciplinare è stato inoltre fatto oggetto di appropriata formazione e informazione nei confronti di tutto il personale e dei soggetti apicali.

***Analisi delle clausole contrattuali***

E’ formalizzata e istituzionalizzata la regola inderogabile che tutti i contratti adottati con la generalità dei collaboratori esterni, fornitori, appaltatori e partner siano dotati di clausole contrattuali che prevedono la risoluzione in caso di violazione del Modello e Codice Etico.

***Istituzione dell’Organismo di Vigilanza***

L’esenzione dalla responsabilità amministrativa è garantita dall’istituzione di tale Organismo, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, a garanzia dell’aggiornamento del Modello medesimo.

### **5.5.5 Risk Assesment (rilevazione del rischio)**

In considerazione del set di reati previsti dal Dlgs. 231 agli artt. 24, 24 bis, 25, 25 bis, ter, quater, quater.1, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, udecies e duodecies, quinquiesdecies al fine di definire la **Mappatura delle Aree a rischio di reato** e, successivamente, la conseguente **Matrice dei Rischi**, intesa come i processi e le attività effettivamente a rischio di reati, è stata svolta una profonda attività di esame dello Statuto, della Corporate Governance, degli strumenti contrattuali vigenti, della esistente struttura organizzativa, sia in riferimento alle linee gerarchiche che in relazione alle responsabilità e alle missioni delle strutture aziendali e del Management, del sistema delle procedure emanate per lo svolgimento dei processi operativi, delle modalità di svolgimento delle mansioni da parte del personale assegnato all’interno delle strutture operative. Al fine di aggiornare la rappresentazione della situazione di rischio esistente, al fine di quantificare ed analizzare ciascun Fattore di Rischio per singolo Processo si è proceduto ad intervistare il Presidente del CdA nonché tutto il personale aziendale. Comestrumento di rilevazione ed analisi è stata utilizzata una scheda di rischio. Si tratta di una Checklist CRSA (Control & Risk Self Assesment). In particolare per ciascun’area di rischio:

- E' stata individuata l'area organizzativa aziendale coinvolta nel Processo/attività

- E' stato individuato il Processo

- Sono state descritte, laddove possibile, le Attività sensibili

- Sono stati descritti i comportamenti a rischio

- Sono stati analizzati gli indicatori di Stima del livello di rischio ovvero la Probabilità e il Danno

Ad ogni rischio individuato è stato assegnato un livello di importanza calcolato come rapporto fra probabilità che si verifichi ed entità del danno causato. Alla probabilità è stato assegnato un valore tra: Alta, Media e Bassa. Il valore è stato assegnato in base alla presenze o meno di una o più misure volte a prevenire le condotte illecite: (segregazione delle funzioni, procure, deleghe, regolamenti/procedure che disciplinano l'attività, carenza o assenza di controlli interni ecc). In caso di assenza di misure di prevenzione alla Probabilità è stato attribuito un valore Alto o Medio a seconda della presenza di altri fattori mitiganti.

L'entità del danno è stata calcolata sulla base alle sanzioni applicabili attribuendo allo stesso un valore:

**Basso** per le sanzioni erogabili che variano da un minimo di 100 a un massimo di 400 quote

**Medio** per le sanzioni erogabili che variano da un minimo di oltre 400 ad un massimo di 600 quote

**Alto** per le sanzioni erogabili che variano da un minimo di oltre 600 a un massimo di 1000 quote.

Ad ogni modo è opportuno sottolineare che un rating di rischiosità alto o medio non va interpretato come indicativo di una qualche forma di corruzione in atto ma, piuttosto, evidenzia una criticità “potenziale” di cui l’organizzazione assume adeguata e prudente consapevolezza e che si impegna a presidiare attraverso la pianificazione di opportuni interventi organizzativi, nel quadro della strategia di prevenzione della corruzione.

- Sono state fatte delle considerazioni

- Sono stati indicati i Fattori mitiganti (le misure di prevenzione previste)

- E' stato espresso un Giudizio sintetico

- E' stata fatta una Valutazione finale del livello di esposizione al rischio

Inoltre, i protocolli di mitigazione del rischio già introdotti con il Modello originario sono stati rivisitati rispetto al loro livello di attuazione allo scopo di confermare o migliorare la loro attitudine a contenere la probabilità di commissione dei reati entro un livello ritenuto dal CDA accettabile.

Regole cardine alla base del sistema di controllo interno della Società sono:

* la separazione dei ruoli nello svolgimento delle principali attività inerenti ai singoli processi operativi;
* la tracciabilità e la costante visibilità delle scelte;
* l’oggettivazione dei processi decisionali.

Sulla scorta di dette regole in CAAN:

* ogni operazione significativa, in particolare per quella che viene svolta in un’area a rischio, deve essere preventivamente autorizzata da chi ha i poteri per farlo;
* i poteri di rappresentanza e di delega devono essere conferiti nel rispetto degli ambiti di esercizio e dei limiti di importo strettamente collegati con le mansioni assegnate e secondo quanto previsto nella struttura organizzativa;
* l’integrità e la completezza dei dati gestiti deve essere altresì costantemente garantita attraverso il necessario scambio di informazioni tra le strutture operative nello svolgimento di fasi e processi tra loro connessi.

### **5.6 Sviluppo del Modello**

In considerazione delle attività sopra descritte e delle previsioni della Legge 190/2012 (in relazione all’equipollenza del MOGC integrato con le misure anticorruzione ex Legge citata), la Società ha provveduto alla revisione del Modello Organizzativo, focalizzato sulle attività identificate potenzialmente a rischio di commissione reato e sulle linee di condotta da tenere con specifico riferimento a tali attività, come riportato nei successivi capitoli.

Il CAAN ha, comunque, confermato le aree di rischio rilevanti e meritevoli d’idonei presidi, così come già individuate nella realizzazione del Modello originario.

# **PROFILI DI RISCHIO CAAN RISPETTO AI REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/01**

### **6.1 Individuazione dei profili di rischio in ordine alla specifica operatività del Caan**

Come innanzi posto in rilievo, anche nel realizzare la presente revisione, i criteri che hanno guidato nella definizione del Modello sono la puntuale individuazione delle attività poste in essere dal CAAN e della loro maggiore o minore rilevanza rispetto alle diverse fattispecie di reato previste dal D. Lgs.231/01.

In ragione della specifica operatività del CAAN si è, quindi, ritenuto di concentrare maggiormente l’attenzione sui rischi di commissione dei reati di cui agli articoli seguenti:

* **Reati contro la P.A.**
  + art. 24 - Modificato dalla Legge 161/2017 e dal D.lgs. 75/2020; Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o delle Comunità europee e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
  + art. 25 - Modificato dalla legge 190/2012 e dalla legge 3/2019; Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione e abuso d'ufficio,
* **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati** 
  + art. 24 bis - Modificato dal D.lgs 7 e 8/2016 e dal decreto-legge 105/2019; delitti informatici e trattamento illecito dei dati),
* **Reati contro la fede pubblica (Art. 25-bis)**
* **Reati societari art. 25-Ter** – Modificato dalla legge 69/2018, dal D.lgs 38/2017 e dal D.lgs. 75/2020.
* **Reati con la finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25-quater);**
* **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies)**
* **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**
* **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]**
* **Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2,) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021**
* **Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies)**
* **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)**
* **Reati Ambientali (Art. 25-undecies)**
* **Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies)**
* **Reati di contabbando**

Sia rispetto alla loro natura così come descritta nella normativa di riferimento e nel Codice Penale, sia rispetto alla natura delle attività svolte in CAAN, e considerando l’ipotesi discriminante della commissione del reato nell’interesse della Società o dell’Ente, si è invece ritenuto remoto il rischio di commissione di reati di cui agli articoli seguenti:

* Reati di criminalità organizzata (Art. 24-Ter)
* Delitti contro contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1)
* Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater.1)
* Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)
* Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)
* Altre fattispecie in materia di abusi di mercato
* Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)
* Razzismo e xenofobia /ar. 25-terdecies, D.lgs 231/2001 articolo aggiunto dalla legge 167/2017 e modificato dal d.lgs 21/2018
* Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo a mezzo di apparecchi vietati – Articolo 25-quaterdecies D.lgs 231/2001 Articolo aggiunto dalla Legge 39/2019
* Violazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Cionondimeno, si è fatto ogni sforzo perché risultasse esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello sia nel Codice Etico, ove si vincolano, tra gli altri, gli esponenti aziendali di CAAN ed i collaboratori, nella gestione delle attività quotidiane, ad un comportamento etico, nel rispetto delle leggi, improntato a massima coerenza, chiarezza e correttezza.

### **6.2 Le sanzioni irrogabili**

Ai sensi del Decreto Legislativo 231, le sanzioni irrogabili al CAAN per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è indefettibile e viene applicata con il sistema per quote. Il valore della singola quota va da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00.

Le sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni possono consistere in:  
a) interdizione dall’esercizio dell’attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito

c) divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

f) confisca del profitto che la società ha tratto dal reato

g) pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.)

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- La società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.

- In caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l’Azienda, già condannata in via definitiva almeno una volta per illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva).

# **PARTE SPECIALE - PARTE I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **7.1 I Reati contro la Pubblica Amministrazione**

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato, disciplinate dagli artt. 24 e 25 del decreto, realizzabili nell’ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Più in particolare con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, le fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente Parte Speciale possono essere commesse nei confronti di soggetti pubblici, cioè pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e Autorità di Vigilanza (di seguito anche “Pubblica Amministrazione”).

In particolare, a titolo esemplificativo, si intendono:

• “soggetti pubblici”, membri del Parlamento della Repubblica Italiana, le amministrazioni pubbliche, quali le amministrazioni dello Stato, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni scolastiche di qualsivoglia ordine e grado, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;

• “Pubblici Ufficiali” , ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi, nell’ambito di una potestà di diritto pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ufficiali giudiziari, consiglieri comunali, ufficiali sanitari, dipendenti dell’INPS, consulente tecnico del giudice, insegnanti delle scuole pubbliche, ecc.);

• “Incaricati di Pubblico Servizio”, ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma non sono dotati dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercitano i poteri tipici di questa e non svolgono semplici mansioni d’ordine né prestano opera meramente materiale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esattori dell’Enel, guardie giurate che conducono furgoni portavalori, dipendenti del Poligrafo di Stato, ecc.);

• “Autorità di Vigilanza”, ossia quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, ecc. (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Autorità Garante per la Privacy, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, Banca d’Italia, ecc.)

I membri del CdA del Caan, il personale dipendente ed i collaboratori del Caan intrattengono con una certa frequenza rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Si pensi alle pratiche relative alla domanda di concordato presso il Tribunale di Nola, alla gestione dei contenziosi giurisdizionali con fornitori e conduttori di beni immobili di proprietà del CAAN, ai rapporti con l’Agenzia delle Entrate per la registrazione dei contratti di locazione, ai rapporti con l’Azienda Sanitaria Locale e con il Comune di Volla, ove ha sede il CAAN, per autorizzazioni, ai rapporti con i Carabinieri Nas e la stessa Azienda sanitaria locale per attività di vigilanza in materia igienico sanitaria etc.

Fatta tale doverosa premessa, si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti di cui ai sopra richiamati articoli del Decreto:

### **7.2 Reati nei rapporti con la pubblica Amministrazione - Art. 24 Decreto 231/2001**

**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

***-* Art. 316-bis codice penale – Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

**- Art. 316-ter codice penale – Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato o dell’Unione Europea (Modificato dalla legge 3/2019)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

**- Art. 640 c. 2, n. 1 codice penale - Truffa aggravata ai danni dello Stato, di altro Ente pubblico o del Unione Europea**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.

**- Art. 640-bis codice penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

***-* Art. 640-ter codice penale - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente Pubblico**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

**Art. 356 codice penale - Frode nelle pubbliche forniture [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]**

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 del Codice Penale (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità). Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 codice civile), ma anche di un contratto di appalto (articolo 1655 codice civile); l'articolo 356 codice penale, infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni. Il reato è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite: non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti. Si richiede, in sostanza, un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l’elemento frode. Non si richiede, invece, un comportamento tendente a trarre in inganno il committente ed a dissimulare le deficienze della fornitura, ma semplicemente la malafede nell’eseguire il contratto in difformità dei patti.

### **7.3 Reati nei rapporti con la pubblica Amministrazione - Art. 25 Decreto 231/2001**

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio**  
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

**- Art. 314 comma 1 codice penale - Peculato**

Tale ipotesi di reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

***-* Art 316 codice penale - Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

Tale ipotesi di reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

**- Art. 317 codice penale - Concussione**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Tuttavia, sembra più plausibile un’ipotesi di concorso in concussione. Poniamo, ad esempio, che la Società partecipi a una gara pubblica. In questo caso è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei comportamenti concussivi in danno di terzi, per avvantaggiare il CAAN, che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.

Tale ipotesi di reato si differenzia da quella di corruzione poiché in questa fattispecie il privato subisce la condotta intimidatoria del pubblico ufficiale / incaricato di un pubblico servizio.

**- Art. 318 codice penale - Corruzione per un atto d'ufficio**

Qualora un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, compie il reato di cui alla fattispecie incriminatrice.

**- Art. 319 codice penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare (o per aver omesso o ritardato) un atto del suo ufficio, ovvero per compiere (o per aver compiuto) un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, compie il reato di cui alla fattispecie incriminatrice.

Le ipotesi di cui agli articoli 318 e 319 si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione, come anticipato sopra, il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

**- Art. 319-ter codice penale - Corruzione in atti giudiziari**

Il reato si configura allorché i fatti di corruzione, descritti agli artt. 318 e 319, siano commessi con la specifica finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Tale ipotesi di reato, dunque, si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

La pena è aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno.

**- Art. 319-Quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

**- Art. 320 codice penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

La condotta rilevante per il reato è costituito dal fatto di cui all'art. 319 c.p. (cfr. sopra) qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p. (cfr. sopra), qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.

**- Art. 321 - Pene per il corruttore**

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

**- Art. 322 codice penale - Istigazione alla corruzione**

Il reato è commesso da chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

**- Art. 322 bis codice penale** - **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

- **Art. 323 codice penale - Abuso d'ufficio**

Tale ipotesi di reato punisce - salvo che il fatto non costituisca un più grave reato - il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Le tre fattispecie di reati previste e punite dagli artt. 314 comma 1, 316 e 323 c.p., ancorché configurino “reati propri”, in quanto presuppongono la qualifica di pubblico ufficiale, ovvero, di incaricato di pubblico servizio del loro autore, sono rilevanti anche per le Società in controllo pubblico che erogano un servizio di rilevanza pubblica.

**- Art. 346 bis Codice penale - Traffico di influenze illecite**

Tale ipotesi di reato punisce colui che si fa promettere o dare, anche per altri, denaro o altri vantaggi patrimoniali sfruttando le sue relazioni con un pubblico ufficiale o un [incaricato di pubblico servizio](https://www.studiocataldi.it/guide_legali/pillole/l-incaricato-di-pubblico-servizio.asp" \o "Incaricato di un pubblico servizio) o uno degli altri soggetti indicati dall'art. 322-bis del [codice penale](https://www.studiocataldi.it/codicepenale" \o "il testo del codice penale), come prezzo della propria mediazione illecita;

Chi, sempre sfruttando le predette relazioni, si fa promettere o dare denaro o altre utilità per remunerare il pubblico funzionario affinché questi compia un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio o ometta o ritardi un atto del suo ufficio;

### **7.4 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione**

Tenuto conto di quanto già indicato al precedente punto 7.1 del presente documento, in ordine ai rapporti che il CAAN intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche, sono state individuate le seguenti aree di rischio ed i rispettivi processi ritenuti più specificamente a rischio rispetto ai reati legati contro la pubblica amministrazione e, più in generale, previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto, con l’avvertenza che, per ciascun processo, laddove possibile, sono altresì indicate le cd. “attività sensibili”, ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;

1. ***Gestione delle risorse umane***

- *Reclutamento del personale*

1. ***Gestione incarichi professionali***

- *Affidamento di incarichi professionali*

1. ***Affidamento lavori, servizi e forniture***

*- Gestione fornitori*

1. ***Gestione beni immobili***

- *Assegnazione stand, aree commerciali,*

- *Gestione contratti stand/ aree commerciali,*

*- Gestione morosità*

*- Gestione procedure di sfratto*

1. ***Affari legali e gestione del contenzioso***

* *Gestione del contenzioso stragiurisdizionale passivo*
* *Gestione del contenzioso giurisdizionale passivo/attivo*

1. ***Vigilanza sul funzionamento delle strutture mercatali Caan***

* *Gestione tessere di accesso*
* *Gestione biglietti di ingresso*
* *Gestione impianti Caan*
* *Gestione Modifiche beni immobili del CAAN*

1. ***Provvedimenti sanzionatori***

* *Gestione Provvedimenti sanzionatori per violazione alle norme contenute nel Regolamento di mercato*

1. ***Amministrazione finanziaria***

* *Gestione del ciclo passivo*
* *Gestione del ciclo attivo*

1. ***Vigilanza in materia di anticorruzione e trasparenza***

* *Gestione segnalazioni su condotte illecite*

1. ***Rapporti con la P.A.***

* *Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza*
* *Gestione dei rapporti e degli adempimenti con Enti Pubblici*

1. ***Gestione attività impattanti sull’Ambiente***

***-*** *Gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di mercato nonché quelli prodotti a seguito di lavori di manutenzione e ristrutturazione degli immobili di proprietà del CAAN o abbandonati nelle aree del Centro dai fruitori del mercato*

*- Gestione Adempimenti sullo smaltimento rifiuti*

*- Gestione delle acque reflue*

***Gestione sicurezza sul lavoro***

* *Gestione dei rapporti con Autorità pubbliche (ASL) in relazione alle ispezioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (ex D.Lgs. 81/2008)*
* *Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro e infortunistica, con ASL, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Uff. lavoro*
* *Gestione rapporti con enti pubblici (Vigili del Fuoco) per adeguamento e adempimenti alla normativa antincendio, rinnovo CPI, etc*

1. ***Gestione Omaggi/liberalità/ godimento di beni aziendali/sponsorizzazioni***
2. ***Gestione spese di rappresentanza***

**\*\*\***

Con riferimento, quindi, alle suelencate categorie di aree e processi, vengono di seguito commentate – in forma sintetica e a titolo esemplificativo - le modalità attraverso le quali i reati possono in via astratta essere commessi.

### **7.5 POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE DEI REATI IN ESAME**

### **7.5.1 Gestione delle risorse umane – Reclutamento del personale**

Nell’ambito della gestione del processo di reclutamento del personale si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili:

* Individuazione delle procedure per la selezione
* Individuazione dei requisiti
* Individuazione dei membri della commissione esaminatrice
* Acquisizione istanze/candidature
* Verifica possesso requisiti richiesti
* Pubblicazione esito procedura/dati oggetto di pubblicazione obbligatoria
* Predisposizione contrattualistica

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

Le risorse interne incaricate della selezione ed assunzione del personale potrebbero privilegiare l'assunzione di candidati graditi ad un pubblico funzionario al fine di ottenere da quest’ultimo favori o benefici nell'interesse e/o a vantaggio del CAAN.

### **7.5.2 Gestione incarichi professionali - Affidamento di incarichi professionali**

Nell’ambito della gestione del processo di Affidamento di incarichi professionali si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili:

* Procedure per la selezione/ individuazione del professionista
* Individuazione dei requisiti per la selezione
* Nomina dei membri della commissione esaminatrice laddove prevista
* Acquisizione istanze
* Verifiche e controlli sulle autocertificazioni rese dai professionisti in sede di affidamenti di incarichi professionali
* Predisposizione disciplinari incarichi professionali
* Pubblicazione esito procedura
* Pubblicazione dati oggetto pubblicazione obbligatoria
* Analisi e pagamento parcelle

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

Il processo di gestione degli incarichi di consulenze e la relativa liquidazione delle fatture, costituisce una delle potenziali modalità attraverso la quale, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Il reato di corruzione potrebbe, infatti, essere commesso attraverso la gestione poco trasparente del processo di selezione del professionista (ad esempio, con l'assegnazione d’incarichi a persone o Società vicine o gradite ai soggetti pubblici) al fine di ottenere da quest’ultimi favori nell'ambito delle attività aziendali.

### **7.5.3 Gestione fornitori - Affidamento lavori, servizi e forniture**

Nell’ambito della gestione delle procedure relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili:

* Procedure per la selezione del contraente
* Individuazione operatori a cui inviare le lettere di invito a presentare le offerte economiche
* Individuazione dei requisiti
* Acquisizione offerte/preventivi
* Nomina (se prevista) della commissione esaminatrice
* Verifiche sulle autocertificazioni rese dagli operatori economici/Acquisizione documentazione probante
* Predisposizione contrattualistica (contratto di affidamento)
* Pubblicazione esito e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria
* Archiviazione documentazione di gara
* Verifica corretta esecuzione dei servizi, lavori o delle forniture affidate dal Caan a terzi
* Analisi e pagamento fatture

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

Occorre qui precisare che il CAAN, in data 13 dicembre 2016 ha indetto un avviso pubblico per l'istituzione di un Albo al fine di poter ricorrere a procedure selettive per l'acquisizione in economia di lavori servizi e forniture di importi da 10 mila a 40 mila euro e per le procedure negoziate di lavori di importi superiori a 40 mila euro sino a 150 mila euro.

Ciò premesso, il processo di gestione dei fornitori costituisce una delle potenziali modalità attraverso la quale, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Il reato di corruzione potrebbe, infatti, essere commesso attraverso la gestione poco trasparente del processo di selezione dei fornitori affidando servizi, lavori o forniture a Società vicine o gradite ai soggetti pubblici, al fine di ottenere favori nell'ambito delle attività aziendali. Inoltre nel processo di gestione dei fornitori potrebbero essere commessi anche i reati di :

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) – art. 25 Decreto

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) – art. 25 Decreto

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

- Riciclaggio(art. 648 bis c.p.)

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c..p)

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 8 D.lgs 74/2000

### **7.5.4 Gestione beni immobili - Assegnazione stand, aree e locali commerciali, Gestione contratti, Gestione morosità e Gestione procedure di sfratto**

Occorre qui precisare che l’attività principale del Caan consiste nella gestione dei beni immobili che insistono su tutta l’area del Centro. Attraverso avvisi pubblici il Caan provvede alla locazione di stand, aree, locali commerciali nei settori merceologici (indicati al paragrafo 4 del presente documento) ed alla riscossione dei relativi canoni di locazione e degli oneri condominiali.

Il Caan provvede, altresì, alla gestione delle utenze. Nel Centro vi è, infatti, un’unica fornitura di energia elettrica, idrica di telefonia e dati. Attraverso fitte reti di distribuzione vengono serviti tutti i locali del Caan. Con l’ausilio di appositi sotto lettori vengono rilevati i consumi idrici ed elettrici dei singoli operatori ed addebitati i costi. Mentre con l’ausilio di un centralino vengono ribaltati i costi per la fornitura di telefonia e dati.

Fatta tale doverosa premessa, così come anticipato al paragrafo 5.5.4 del presente documento, nell’ambito della gestione dei beni immobili del CAAN sono stati individuati quattro processi (*Assegnazione stand, aree commerciali - Gestione contratti - Gestione morosità e Gestione procedure di sfratto)* nel cui ambitosi intendono ricomprese le seguenti attività sensibili:

***Assegnazione stand, aree commerciali***

* Predisposizione avvisi per l'assegnazione di beni immobili
* Pubblicazione avvisi
* Acquisizione istanze
* Nomina Commissione per valutazione istanze
* Esame istanze
* Pubblicazione graduatoria
* Verifiche e controlli sulle autocertificazioni rese dagli operatori economici in sede di partecipazione agli avvisi
* Assegnazione
* Predisposizione e sottoscrizione contratto

***Gestione contratti***

* Pagamento canone di locazione e canoni anticipati
* Adempimenti tecnici connessi alla locazione di locali e/o spazi
* Registrazione contratti e ribaltamenti costi di registrazione
* Riscossione canoni di locazione e oneri condominiali
* Acquisizione polizza fideiussoria o fidejussione in numerario a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali
* Acquisizione contratto di assicurazione a garanzia di danni derivanti dalla propria attività e dalla conduzione degli spazi di pertinenza con massimale non inferiore ad 1.000.000 di euro
* Conteggi e ribaltamenti utenze (consumi idrici, elettrici, telefonia e dati)

***Gestione morosità***

* Predisposizione e trasmissione all’Ufficio Legale l’elenco delle ditte con canoni di locazione insoluti
* Predisposizione diffida stragiudiziale
* Predisposizione messa in mora

***Gestione procedure di sfratto***

* Attivazione procedura per il rilascio coatto dell’immobile
* Monitoraggio udienze e provvedimenti giurisdizionali
* Attivazione procedure recupero del credito e risarcimento dei danni subiti

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

Il processo di gestione dei beni immobili di proprietà del Caan costituisce una delle potenziali modalità attraverso la quale, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione a titolo semplificativo si pensi alla corruzione di un pubblico funzionario attraverso la promessa di attribuzione di uno stand a società gradita al pubblico funzionario, al fine di ottenere favori nell’ambito delle attività aziendali.

Analoghe condotte di corruzione passiva potrebbero essere poste in essere dai dipendenti/collaboratori nel corso della predisposizione del contratto di locazione inserendo nelle stesso clausole particolari per favorire l’operatore economico. Altre condotte illecite potrebbero riguardare la fase di gestione del contratto ed in particolare la riscossione dei canoni di locazione, degli oneri condominiali e delle utenze. Tali condotte illecite potrebbero concretizzarsi attraverso l'omessa riscossione canoni di locazione e/o oneri condominiali, contributo mensile relativo alla polizza antincendio prevista dall'interno di tutti i contratti

### **7.5.5 Affari legali e gestione del contenzioso - Gestione del contenzioso giurisdizionale passivo/attivo**

Nell’ambito del processo Affari legali e gestione del contenzioso giurisdizionale passivo ed attivo si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili

* Individuazione del professionista cui conferire l’incarico di patrocinio legale
* Definizione strategia processuale
* Disamina dei ricorsi, predisposizione memorie, proposte di impugnazione etc.

A questo riguardo occorre premettere che il CAAN in data 15 gennaio 2021 ha indetto un avviso Pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse finalizzato alla formazione di un elenco (Short List) di avvocati per il conferimento di incarichi professionali di difesa in giudizio. Fatta tale premessa, di certo il processo di gestione del contenzioso giurisdizionale passivo/attivo costituisce una delle potenziali modalità attraverso la quale, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Le risorse interne del CAAN (anche attraverso i consulenti esterni ) potrebbero, infatti, porre in essere condotte corruttive, offrendo denaro o altra utilità a pubblici ufficiali operanti nell'ambito dell'amministrazione della Giustizia.

### **7.5.6 Vigilanza sul funzionamento delle strutture mercatali**

Nell’ambito dell'area di rischio denominata Vigilanza sul funzionamento delle strutture mercatali sono stati individuati ben sette processi, così come già chiarito nel paragrafo 5.5.4 del presente lavoro, di cui almeno quattro sono ritenuti più specificamente a rischio rispetto ai reati legati contro la pubblica amministrazione e, più in generale, previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- Gestione Badge

- Gestione Tickets di accesso al Caan

- Gestione impianti Caan

- Gestione modifiche (Adeguamenti, migliorie) ai beni immobili presenti nel CAAN

**Gestione tessere di accesso al Caan**

Occorre qui premettere che l’accesso al Caan avviene tramite varchi automatizzati dotati di colonnine che rilasciano appositi ticket e/o “leggono” tessere precedentemente assegnate agli utilizzatori della struttura L’utente dotato di tessera di accesso (badge), precedentemente “ricaricata”, dovrà avvicinare la stessa alla colonnina che consentirà l’apertura del dissuasore in entrata e la chiusura del dissuasore in uscita.

Ciò detto nell’ambito del processo gestione tessere si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili

* Approvvigionamento tessere (badge)
* Attività istruttoria per rilascio delle tessere di accesso ai soggetti richiedenti
* Annotazione sul registro di “carico e scarico delle tessere” in corrispondenza del badge scaricato, dei seguenti dati: Soggetto richiedente (Impresa/nominativo), tipologia di automezzo, targa del veicolo e/o altre eventuali annotazioni di rilievo
* Verifica requisiti/presupposti per esonero pagamento del costo della tessera e/o per il rilascio di tessera ad ingressi gratuiti
* Registrazione incasso costo tessera (pari a euro 10,00) e/o numero ingressi caricati sulla stessa
* Registrazione incasso (10 euro) per duplicazione della tessera in caso di smarrimento e/o deterioramento della stessa
* Verifiche sull’uso corretto delle tessere di accesso al Centro

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

Il processo di gestione delle tessere di accesso al mercato costituisce una delle potenziali modalità attraverso la quale, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Le risorse interne del CAAN potrebbero, infatti, cedere ad un pubblico funzionario tessere gratuite per l’accesso al CAAN oppure caricare sulle stesse importi diversi rispetto a quelli effettivamente pagati al fine di ottenere favori nell’ambito delle attività aziendali. Ovviamente si parlerà di reato di istigazione alla corruzione quando l’eventuale offerta o promessa di tessere gratuite in cambio di favori non venga accettata dai destinatari.

**Gestione Biglietti di ingresso al Caan**

Di seguito si elencano le attività sensibili ricomprese nel processo di gestione dei tickets di accesso al Caan

* Approvvigionamento tickets
* Rilascio tickets ai soggetti richiedenti e registrazione avvenuto pagamento della tariffa
* Elaborazione report relativi ai dati sugli incassi
* Verifiche/controlli in ordine alle elusioni del pagamento dei ticket

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

Il processo di gestione dei biglietti di ingresso al CAAN costituisce una delle potenziali modalità attraverso la quale, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Le risorse interne del CAAN potrebbero, infatti, concedere a persona gradita al pubblico funzionario o al pubblico funzionario stesso il beneficio di esonero del pagamento della tariffa al CAAN in vista del compimento di atti in favore della Società.

**Gestione impianti Caan**

Il Centro Agro Alimentare è costituito da un complesso di edifici (Mercato Ortofrutticolo - Ittico - Settore Carni e Polivalente - Centro Ingressi - Palazzina Manutenzione e facchinaggio e Locali Tecnologici) e di impianti (elettrici, idrici, impianto fognario, di rilevazione incendi, rete di cablaggio etc) che necessitano ovviamente di costante attività di manutenzione. Fatta tale premessa, nell’ambito del processo in esame si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili

* Monitoraggio sul funzionamento degli impianti del Centro ed attività di reportistica verso il Presidente sulle problematiche riscontrate
* Approvvigionamento pezzi di ricambio per corretto funzionamento degli impianti del Centro;
* Verifica sull'ordine d'acquisto

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

Il processo di gestione degli impianti del CAAN costituisce una delle potenziali modalità attraverso la quale, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Le risorse interne del CAAN potrebbero, infatti, fornire al pubblico funzionario la promessa di approvvigionamento di attrezzatura/ricambi presso ditta gradita al pubblico funzionario stesso al fine di ottenere favori nell’ambito delle attività aziendali.

Altri reati ipotizzabili sono: Corruzione tra privati. La fattispecie di reato potrebbe essere commessa ad esempio nel caso in cui siano dati o promessi denaro o altra utilità a soggetti di società fornitrici per ottenere scontistiche altrimenti non ottenibili.

**Gestione modifiche (adeguamenti/migliorie) ai beni immobili presenti nel CAAN**

Il quarto ed ultimo processo appartenente all'area di rischio "Vigilanza sul funzionamento delle strutture mercatali" ove, in linea di principio, può essere commesso un reato contro la pubblica amministrazione è sicuramente quello relativo alla gestione delle modifiche ai beni immobili presenti nel CAAN**.**

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

Il processo in esame costituisce una delle potenziali modalità attraverso la quale, in linea di principio, può essere commesso un reato contro la pubblica amministrazione (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Si pensi a titolo esemplificativo alla possibilità che risorse interne all'azienda pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. Potrebbe anche realizzarsi il reato di istigazione alla corruzione qualora il personale della società offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio (e l'offerta o la promessa non sia accettata).

Altro reato ipotizzabile può essere la malversazione. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

### **7.5.7 Provvedimenti sanzionatori - Gestione provvedimenti sanzionatori per violazione alle norme contenute nel Regolamento di mercato**

In ordine al processo in esame, occorre qui premettere che il Centro Agro Alimentare di Napoli è dotato di un proprio Regolamento di Mercato e di un complesso sistema disciplinare per sanzionare eventuali violazioni alle disposizioni in esso contenute. Le inosservanze o violazioni al regolamento sono accertate dal CAAN, anche con l’uso di dispositivi tecnici, attraverso propri dipendenti o personale incaricato dal CAAN stesso (vigilanza). Fatta tale premessa, nell’ambito della gestione del processo provvedimenti sanzionatori per violazione alle norme contenute nel Regolamento di mercato si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili:

* Acquisizione relazioni personale ispettivo
* Esame relazioni personale ispettivo
* Acquisizione immagini registrate dal sistema di video sorveglianza in uso al Caan
* Contestazione e notifica del provvedimento sanzionatorio
* Analisi degli eventuali scritti difensivi/reclami
* Analisi delle eventuali richieste di pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie e attività connesse
* Analisi delle eventuali richieste di pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie
* Attività consequenziali in ordine all’inosservanza dei provvedimenti sanzionatori
* Reportistica vertici società stato sanzioni

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

Il processo di gestione dei provvedimenti sanzionatori costituisce una delle potenziali modalità attraverso la quale, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Le risorse interne del CAAN potrebbero, infatti, omettere l’applicazione di un provvedimento sanzionatorio (oppure cancellare le immagini registrate dal Sistema di video sorveglianza relative ai fatti oggetto di violazione) nei confronti di una ditta gradita ad un Pubblico funzionario al fine di ottenere da pubblici ufficiali benefici nell'interesse e/o a vantaggio del CAAN.

### **7.5.8 Amministrazione finanziaria**

All'interno dell'area di rischio Amministrazione e Finanza sono stati individuati due processi "gestione del ciclo passivo e gestione del ciclo attivo ove il personale aziendale potrebbe in via teorica commettere reati contro la pubblica amministrazione.

**Gestione del ciclo passivo**

La fase “Gestione del ciclo passivo” comprende la gestione contabile e fiscale delle fatture emesse dai fornitori aziendali, nonché la registrazione e successiva archiviazione di tutta la documentazione passiva a supporto. Nell’ambito del processo in esame si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili:

* Ricezione documento passivo (fatture emesse dai fornitori)
* Attività di verifica sul documento passivo (fatture emesse dai fornitori)
* Segnalazioni anomalie in ordine alle fatture emesse dai fornitori
* Codificazione e registrazione fattura
* Pagamento fatture

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

Nell’ambito di tali attività possono essere commessi nell’interesse della persona giuridica reati di corruzione. A titolo esemplificativo le risorse interne aziendali potrebbero procedere al pagamento di una fattura emessa da ditta gradita al pubblico funzionario (senza attendere il nulla osta degli uffici competenti) al fine di ottenere favori nell’ambito delle attività aziendali.

**Gestione del ciclo attivo**

Come anticipato più volte nel presente documento la società gestisce il patrimonio immobiliare ubicato all'interno del Centro Agro Alimentare costituito da stand, aree e locali di vendita ed uffici. Detto questo la fase “Gestione del ciclo Attivo” comprende la gestione contabile e fiscale delle fatture elettroniche emesse ai clienti (operatori commerciali) del CAAN, nell’ambito dei contratti da questa sottoscritti. In particolare Nell’ambito del processo Gestione del ciclo Attivo si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili:

* Emissione del documento attivo (fattura emesse dal Caan)
* Registrazione documento attivo
* Registrazione incassi (saldo fattura da parte del cliente)
* Monitoraggio crediti

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

Nell’ambito di tali attività le risorse interne potrebbero in via ipotetica commettere il reato di corruzione di un pubblico funzionario attraverso la promessa di non emettere o emettere con ritardo una fattura verso una ditta locataria di beni immobili nel CAAN (gradita al pubblico funzionario) al fine di ottenere da quest'ultimo benefici nell'interesse e/o a vantaggio del CAAN.

### **7.5.9 Vigilanza in materia di anticorruzione e trasparenza - Gestione segnalazioni su condotte illecite**

Come già anticipato al paragrafo 5.5.5. del presente documento l'azienda ha attivato un canale informatico per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite. Tale piattaforma garantisce una maggiore tutela nei confronti del segnalante grazie al fatto che la segnalazione stessa viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata anche in forma anonima. Ciò premesso si chiarisce che nell’ambito del processo in esame si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili:

* Acquisizione e disamina della segnalazione
* Provvedimenti consequenziali
* Archiviazione segnalazione

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

Nel corso della gestione delle segnalazione di condotte illecite le risorse interne aziendale potrebbero porre in essere condotte corruttive nell’interesse della Società. Si pensi a titolo esemplificativo al reato di corruzione di un pubblico funzionario o di istigazione alla corruzione. Il personale potrebbe, infatti, omettere l’applicazione di un provvedimento sanzionatorio verso un soggetto, presunto autore di un illecito, gradito ad un pubblico funzionario al fine di ottenere da quest'ultimo benefici nell'interesse e/o a vantaggio del CAAN

### **7.5.10 Rapporti con la P.A.**

All'interno dell'area di rischio Rapporti con la P.A. sono stati individuati due processi (Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza e Gestione dei rapporti e degli adempimenti con Enti Pubblici)

**Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza**

Nell’ambito del processo in esame si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili

* Verifiche ispettive (Guardia di Finanza e Agenzia Entrate) in materia fiscale
* Verifiche ispettive da parte di autorità pubbliche di vigilanza in materia di lavoro (INPS, ASL, Ispettorato del Lavoro)
* Verifiche ispettive da parte di autorità pubbliche di vigilanza Comando Carabinieri Tutela della Salute (NAS); Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri; Guardia costiera e ASL

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

A titolo esemplificativo, si possono citare i seguenti casi:

- corruzione di un rappresentante della Guardia di Finanza in sede di accertamento fiscale, direttamente o tramite l’intermediazione del consulente fiscale della Società, al fine di ottenere un esito favorevole e/o più celere dell’accertamento, in cambio dell’impegno al pagamento di una somma di denaro o la promessa di assunzione di persona gradita. Altri possibili profili di rischio connessi all’attività possono essere:

- Istigazione alla corruzione

- reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, in caso di induzione in errore della PA in merito agli adempimenti spettanti alla Società nelle materie sopra indicate.

- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), richiamato dal D. Lgs. 231/2001 fra i reati societari (art. 25-ter).

### **7.5.11 Gestione dei rapporti e degli adempimenti con Enti Pubblici**

Nell'ambito del processo di Gestione dei rapporti e degli adempimenti con Enti Pubblici si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili

* Gestione adempimenti tributari: predisposizione ed invio dati telematici all’anagrafe tributaria e pagamento imposte (Camera di Commercio, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate) per il tramite di registri informatici
* Richiesta/ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, convenzioni, etc. per l’esercizio delle attività aziendali
* Acquisizione e gestione di contributi/finanziamenti pubblici

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

Le attività in esame comportano contatti, anche per interposta persona, con pubblici funzionari, competenti sia all’istruttoria della pratica, sia al rilascio, al rinnovo, alla revoca, alla modificazione del provvedimento amministrativo e alla verifica degli adempimenti spettanti alla Società e alle modalità del suo esercizio.

Nell’ambito di tali attività possono essere commessi nell’interesse della persona giuridica reati di corruzione finalizzati ad ottenere un interessamento del pubblico funzionario nella pratica amministrativa, in cambio della dazione o della promessa di una somma di denaro o di altra indebita utilità. Ad ulteriore titolo esemplificativo, si possono citare i seguenti casi:

- corruzione di un pubblico funzionario al fine di ottenere un provvedimento autorizzativo in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e/o gestione dei rifiuti, in cambio di una somma di denaro o di altra utilità;

- truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione all’invio di documentazione falsa alla PA (amministrazioni locali, Enti previdenziali, vigili del fuoco, ecc.) in vista dell’ottenimento di vantaggi per la Società.

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea

- Malversazione a danno dello Stato, ad esempio nel caso in la Società abbia mutato la destinazione del finanziamento ricevuto

### **7.5.12 Gestione attività impattanti sull’Ambiente -** **(Gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di mercato) - Gestione Adempimenti sullo smaltimento rifiuti (MUD) - Gestione delle acque reflue**

Occorre qui premettere che la Società svolge, tramite ditte autorizzate, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle aziende che espletano attività commerciali nel CAAN. Più in particolare, quotidianamente al termine delle attività di mercato i rifiuti presenti nelle gallerie commerciali e nei piazzali vengono raccolti e trasportati dal personale addetto alle operazioni di pulizia presso l'area deposito temporaneo dei rifiuti (ubicata in prossimità dei varchi di accesso al CAAN) e collocati in appositi cassoni scarrabili distinti per tipologia di rifiuto.

Successivamente, la ditta affidataria del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti provvede a trasportare gli stessi verso siti appositi per essere avviati a recupero.

Va anche evidenziato che la Società ha sottoscritto apposita convenzione con il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla per scaricare nei canali di bonifica denominati "Collettore Fognario e Fosso Reale" le acque reflue provenienti dall'area del Centro.

Fatta tale doverosa premessa, nell’ambito dei processi in esame si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili

* Raccolta dei rifiuti (prodotti durante le attività di mercato) e collocazione degli stessi all'interno dell'area deposito negli appositi cassoni distinti per tipologia di rifiuto
* Ritiro ed avvio a recupero dei rifiuti
* Acquisizione e archiviazione formulari (FIR)
* Adempimenti sullo smaltimento rifiuti (MUD )
* Verifiche ed ispezioni da parte delle Autorità competenti in relazione all’espletamento degli adempimenti riguardanti l’ambiente (es. autorizzazioni, recupero e smaltimento rifiuti, gestione acque reflue etc.)

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

Nell’ambito di tali attività possono essere commessi nell’interesse della persona giuridica reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, in caso di induzione in errore della PA in merito agli adempimenti spettanti alla Società nelle materie sopra indicate.

- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), richiamato dal D. Lgs. 231/2001 fra i reati societari (art. 25-ter).

Istigazione alla corruzione art. 322 codice penale

Altri profili di rischio:

- Gestione rifiuti non autorizzati;

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”

- Traffico illecito di rifiuti,

- Attività organizzate propedeutiche al traffico illecito di rifiuti

### **7.5.13 Gestione sicurezza sul lavoro**

Nell'ambito dell'area di rischio in esame si intendono ricompresi i seguenti processi sensibili

- Gestione dei rapporti con Autorità pubbliche (ASL ecc) in relazione alle ispezioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (ex D.Lgs. 81/2008); Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro e infortunistica, con ASL, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Uff. Lavoro; Gestione rapporti con enti pubblici (Vigili del Fuoco) per adeguamento e adempimenti alla normativa antincendio, rinnovo CPI, etc

**Gestione dei rapporti con Autorità pubbliche**

Nell'ambito del processo in esame si intendono ricomprese tutte le attività afferenti la gestione dei rapporti con l'ASL, l'INPS, l' Ispettorato del Lavoro in occasione di ispezioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

A titolo esemplificativo, si possono citare i seguenti casi:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 320 c.p.) – art. 25 Decreto

- Istigazione alla corruzione

- Truffa aggravata ai danni dello Stato, in caso di induzione in errore della PA in merito agli adempimenti spettanti alla Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) - art. 25-ter

**Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro e infortunistica**

Nell'ambito del processo in esame sono ricomprese tutte le decisioni di qualsiasi natura inerenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro o che abbiano impatto su tali aspetti,

- Le attività finalizzate alla corretta identificazione dei ruoli e delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro: dunque individuazione delle figure di riferimento (RSPP, RLS, Medico Competente ecc)

- identificazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

° classificazione dei rischi

° valutazione dei rischi

° formazione addestramento del personale

° gestione delle emergenze di primo soccorso

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

A titolo esemplificativo, si possono citare i seguenti casi:

Omicidio colposo (art.589 c.p.)

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art.590 c.p.)

**Gestione rapporti con enti pubblici (Vigili del Fuoco)**

Nell'ambito del processo in esame sono ricompresi tutti gli adeguamenti e adempimenti alla normativa antincendio, rinnovo CPI, etc

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

A titolo esemplificativo, si possono citare i seguenti casi

Corruzione di un pubblico funzionario al fine di ottenere un provvedimento autorizzativo in cambio di una somma di denaro o di altra utilità;

- truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione all’invio di documentazione falsa alla PA ( vigili del fuoco, ecc.) in vista dell’ottenimento di vantaggi per la Società.

### **7.5.14 Gestione Omaggi/liberalità/ godimento di beni aziendali/sponsorizzazioni**

I processi di gestione delle sponsorizzazioni, omaggi, donazioni e liberalità, costituiscono delle possibili modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione.

La gestione anomala di tali attività potrebbe costituire, infatti, un potenziale strumento per la commissione del reato di corruzione verso dipendenti e rappresentanti della PA per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (es.: acquisizione di ordini/contratti, ottenimento di licenze, ecc.).

La gestione delle prestazioni gratuite erogate in qualsiasi forma dalla Società a titolo di omaggio a favore della clientela o di terzi (omaggi in occasione di ricorrenze, pranzi, viaggi e soggiorni; messa a disposizione di beni aziendali, ecc.) si presenta a rischio in quanto possibile forma di corresponsione di utilità non dovute a pubblici funzionari o soggetti ad essi collegati.

**Descrizione delle possibili condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione**

A titolo esemplificativo si pensi, all’invio ad un pubblico funzionario, in occasione della conclusione di un contratto, di un omaggio non di “modico valore” quale corrispettivo all’interessamento di detto funzionario nella pratica relativa alla Società.

Con particolare riferimento ai contratti di sponsorizzazioni si evidenzia che, in via astratta, un contratto per la fornitura di sponsorizzazioni può essere utilizzato dalla Società come mezzo per creare disponibilità occulte. Ciò può avvenire allorché vengano fatti artificiosamente figurare costi a carico della Società superiori al valore economico delle prestazioni di sponsorizzazione fornite al fine di creare disponibilità occulte. Si cita a titolo esemplificativo il caso della sponsorizzazione di manifestazioni o iniziative sportive nelle quali viene fatto figurare come versato dalla Società un corrispettivo superiore a quello effettivamente destinato alla sponsorizzazione, con l’intesa che il soggetto sponsorizzato restituirà, in forma occulta, parte del corrispettivo alla Società sponsorizzante. L’insidiosità di tale condotta appare particolarmente marcata in considerazione della natura immateriale della prestazione oggetto del contratto e quindi della difficoltà di identificare l’effettivo valore economico della prestazione resa.

I processi in analisi possono, inoltre, presentare profili di rischio nell’ipotesi in cui siano:

* sponsorizzati eventi/manifestazioni di gradimento su indicazione del funzionario pubblico al fine di ottenere privilegi o vantaggi indebiti o non dovuti per la Società;
* effettuate donazioni/liberalità a soggetti riconducibili a funzionari pubblici;
* effettuate donazioni/liberalità “falsate” al fine di rendere disponibili somme di denaro/beni utilizzabili per fini corruttivi.

### **7.5.15 Gestione spese di rappresentanza**

Le spese di rappresentanza costituiscono una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione ovvero una modalità attraverso cui la Società può creare disponibilità occulte. Si cita, a titolo esemplificativo, il caso della corruzione di un pubblico funzionario attraverso il sostenimento di costi ed oneri che la Società indica quali spese di rappresentanza per giustificare il connesso esborso finanziario.

Tali spese potrebbero, pertanto, costituire, il potenziale strumento attraverso il quale commettere il reato di corruzione verso pubblici dipendenti o incaricati di pubblico servizio.

## Le Linee di Condotta

### **7.6.1 Il sistema in linea generale**

La Società dovrà porre ogni attenzione e mettere in essere ogni accorgimento, soprattutto sul fronte delle procedure operative, affiché tutte le operazioni sensibili (cioè le operazioni legate ai processi descritti al paragrafo precedente) siano tassativamente svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle policy e alle procedure aziendali, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello. Le eccezioni a tali regole che si dovessero ritenere indispensabili per le necessità operative dovranno sempre essere documentate e delle stesse dovrà essere sempre avvertito immediatamente l’OdV.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

1. conoscibilità all’interno della società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società);
2. chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
3. chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

1. separatezza, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
2. traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
3. adeguato livello di formalizzazione;
4. esclusione, dai sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna, di qualsiasi target di performance sostanzialmente irraggiungibile e/o irragionevole.

### **7.6.2 Il sistema di deleghe e procure**

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

S’intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. S’intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti di terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita una “procura” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.

Il sistema di deleghe deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne e in particolare, ai fini del presente Modello e quindi di una efficace prevenzione dei Reati, deve rispettare quanto segue:

1. tutti coloro (Dipendenti, Organi Dirigenti e Organi Sociali) che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso (i Consulenti e Partner devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza o partnership);
2. le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
3. ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
   1. natura e limiti dei poteri del delegato, e
   2. il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o ex lege o statutariamente;
4. i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
5. il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un’efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

1. le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l’estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extra budget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili;
2. la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell’ambito della stessa, di analoghi poteri.

Una procedura ad hoc disciplina il sistema delle deleghe e procure, nonché le modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L’OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

### **7.6.3 Principi generali di comportamento**

I seguenti principi di carattere generale si applicano a Dipendenti, e Organi Sociali della Società – in via diretta – sia ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali e devono essere recepiti in tutti i mansionari e in tutte le procedure operative formalizzate dalla Società.

In via generale, è fatto divieto di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare:

1. ogni documento contabile deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente;
2. ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato;
3. per nessuna ragione è consentito che i fondi della società e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente;
4. è vietato promettere o erogare benefits o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi irraggiungibili e/o irragionevoli da ottenere nell’esercizio, salvo che non siano stati preventivamente e per iscritto approvati dall’OdV, sentito il Collegio Sindacale;
5. è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda;
6. è vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato dalle persone indicate nella specifica procedura e documentate in modo adeguato;
7. è vietato ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
8. è vietato al personale ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità da fornitori, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore o altre utilità, purché approvate preventivamente per iscritto dall’OdV;
9. la società non può assumere alle proprie dipendenze i dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, il loro coniuge e i di lui parenti, ovvero i loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, ovvero ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per la società;
10. qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di modico valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;
11. i rapporti con la committenza devono essere improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;
12. il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
13. è vietato effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
14. nessun pagamento può esser effettuato in contanti oltre la soglia prevista dalla normativa vigente;
15. è vietato fatturare prestazioni non effettivamente erogate, sovra-fatturare utilizzando tariffe maggiori rispetto a quelle previste per la prestazione effettivamente erogata; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l’emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti.

### **7.6.4 Altri principi di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree a rischio**

Il presente Modello, in aggiunta ai principi contenuti nel Codice Etico, nelle *job description* e nelle procedure adottate, provvede a fornire ai Destinatari indicazioni in ordine alle linee di condotta da tenere con particolare riferimento alle aree a rischio individuate.

Lo scopo dei principi di seguito forniti è quello di assicurare che i comportamenti assunti dai Destinatari siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto. In particolare è previsto l’espresso divieto, in via diretta, da parte degli amministratori, e dipendenti, ed a carico dei collaboratori a vario titolo e Partner, in via indiretta tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere comportamenti:

* tali da integrare le fattispecie di reato considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
* che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
* non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello, dal Codice di Comportamento e dal Codice Etico;
* tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della PA in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

* effettuare elargizioni in denaro a Pubblici Funzionari;
* distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a Funzionari Pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
* accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della PA;
* effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
* riconoscere compensi in favore dei collaboratori a vario titolo che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
* esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l’ufficio;
* presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni Pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
* destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, i rapporti con la PA per le suddette attività a rischio devono essere gestiti:

* in modo unitario attraverso apposite procedure aziendali, che prevedono un adeguato supporto documentale e consentono di procedere a controlli in merito alle caratteristiche delle singole attività, alla fase decisionale, alle autorizzazione rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
* individuando un responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
* gli accordi con i Partner dovranno essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura, inoltre, devono essere verificati ed approvati in base alle vigenti procedure ed al rispetto dei poteri conferiti a soggetti del CAAN;
* nessun tipo di pagamento può esser effettuato in natura;
* nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti ad eccezione di quelli specificatamente previsti dalla normativa aziendale;
* le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
* coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da Organismi Comunitari, ecc.), devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità;
* i rapporti con le Società partecipanti alla compagine societaria devono essere gestiti nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività;
* eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell’eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Agente), all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV.

Nell’intraprendere e gestire i rapporti con la PA in sede di negoziazione di rapporti contrattuali, di gestione del contenzioso e dei rapporti con le Autorità Giudiziarie, Amministrative e di Vigilanza, nella richieste e gestione di finanziamenti pubblici, autorizzazioni, licenze e concessioni amministrative, nella gestione del personale, nonché, più in generale, nell’ambito di qualsiasi rapporto, anche indiretto, con la PA, tutti coloro che operano per conto della Società debbono conformarsi ai seguenti principi:

* rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, garanzia dell’integrità e della reputazione delle parti;
* osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi Etici, e delle procedure in vigore;
* divieto di promettere o offrire, anche per interposta persona, danaro, beni o altre utilità a pubblici funzionari italiani o stranieri, in relazione al compimento di atti d’ufficio;
* tracciabilità documentale dei rapporti intrattenuti con Pubblici Funzionari;
* rispetto delle competenze aziendali e del Sistema delle Deleghe e delle Procure in essere, anche con riferimento ai limiti di spesa relativi alle funzioni ed alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
* corretto utilizzo delle procedure informatiche, tenendo conto delle più avanzate tecnologie acquisite in tale settore;
* tempestiva segnalazione di ogni situazione anomala alle Funzioni aziendali competenti e all’OdV.

Con specifico riferimento ai rapporti negoziali nell’esecuzione dei rapporti contrattuali, occorrerà uniformare il proprio comportamento ad assoluta correttezza, adempiendo scrupolosamente agli obblighi assunti. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere nell’esecuzione, ivi inclusi eventuali inadempimenti, dovranno essere evidenziati in forma scritta e gestiti dalle Funzioni competenti in conformità agli accordi contrattuali, nonché nel rispetto della legge e delle altre norme vigenti in materia.

Con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità Giudiziarie, Amministrative, Finanziarie e di Vigilanza, finalizzata alla gestione del contenzioso, della gestione amministrativa del personale, nonché delle richieste e della gestione di autorizzazioni, licenze, concessioni amministrative, si evidenzia che:

* la gestione dei rapporti in esame dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti;
* la scelta di legali e consulenti dovrà avvenire sulla base di specifiche procedure che ne garantiscano la tracciabilità e prevedano, tra l’altro, determinati requisiti di onorabilità e competenza del professionista;
* la richiesta di consulenza deve essere trasmessa dalla Funzione richiedente alla Funzione deputata ad intrattenere i rapporti con i legali e consulenti esterni, affinché valuti l’effettiva necessità di avvalersi dell’operato di soggetti esterni;
* i legali/consulenti dovranno prendere visione del Modello della Società ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute;
* l’attività prestata dai legali/consulenti deve essere debitamente documentata e la Funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l’effettività della prestazione;
* la corresponsione dei compensi ai consulenti/legali esterni deve avvenire sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dell’onorario al valore della prestazione resa;
* è fatto divieto di porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso dei processi civili, penali o amministrativi.
* le procedure relative al rilascio ed alla gestione di licenze, autorizzazioni o concessioni, nonché i rapporti con le Autorità e con i Pubblici Funzionari che svolgono funzioni giudiziarie, ispettive o di vigilanza, o funzioni comunque connesse al contenzioso amministrativo o giudiziario, devono essere curate esclusivamente dalle Funzioni competenti e devono essere improntate alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione, nel rispetto delle leggi e delle altre norme vigenti in materia. E’, inoltre, vietato esercitare ogni tipo di pressione o comunque influenzare indebitamente le determinazioni di detti organi;
* è previsto l’obbligo di agire nel rispetto dei limiti della concessione, dell’autorizzazione o della licenza ottenute. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere, dovranno essere evidenziati in forma scritta e gestiti dalle Funzioni competenti nel rispetto della legge e delle altre norme vigenti in materia e delle procedure aziendali;
* è fatto divieto di tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione in errore di valutazione sulla documentazione presentata per la richiesta di autorizzazioni, licenze, convenzioni, finanziamenti ed ogni altro adempimento necessario.

Con specifico riferimento alle attività strumentali, si evidenzia che:

* ciascuna attività a rischio deve essere svolta sulla base di quanto previsto dalle procedure aziendali, che prevedono un adeguato supporto documentale e consentono di procedere a controlli in merito alle singole attività, alla fase decisionale, alle autorizzazione rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
* ogni sponsorizzazione ed iniziativa pubblicitaria deve essere preventivamente autorizzata dagli uffici competenti attraverso una procedura che garantisca la serietà dell’iniziativa, la sua rispondenza all’interesse della Società, la congruità dell’investimento, l’effettiva e completa destinazione delle somme erogate all’iniziativa, la corretta e trasparente contabilizzazione, previa acquisizione della relativa documentazione fiscale, della prestazione;
* è fatto divieto di effettuare rimborsi spese e/o altri benefici di qualsiasi tipo in favore dei dipendenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro ovvero non inerenti all’attività professionale svolta (es. rimborso di spese non adeguatamente documentate);
* l’utilizzo dei beni aziendali, in particolare delle risorse informatiche, è ispirato ai principi di correttezza e trasparenza così come definiti dalle procedure interne e dal Codice Etico;
* è fatto divieto ai consulenti di effettuare omaggi e/o regali in nome e per conto di CAAN;
* i compensi in favore di collaboratori a vario titolo (consulenti, fornitori, etc.) devono trovare adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
* tutti i rapporti debbono essere improntati a principi di correttezza, trasparenza, autonomia, corretta gestione, trasparenza contabile, separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli stakeholders;
* la selezione del personale deve avvenire sulla base di procedure che garantiscano che la valutazione dei candidati sia curata con il coinvolgimento di differenti Funzioni aziendali e avvenga nel rispetto dei seguenti principi:
  + effettiva esigenza di nuove risorse;
  + acquisizione del curriculum vitae del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali;
  + valutazione comparativa sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l’assunzione;
  + motivazione scritta delle ragioni posta alla base della scelta;
* la determinazione degli obiettivi aziendali ed i relativi programmi di incentivazione devono essere condotti in conformità ai principi di correttezza ed equilibrio; gli obiettivi non devono essere eccessivamente ambiziosi e/o difficilmente realizzabili con l’ordinaria operatività per non indurre i dipendenti a comportamenti indebiti;
* l’approvvigionamento di beni e servizi professionali deve essere svolto motivando e tracciando la scelta del fornitore/professionista ed è altresì fatto divieto di assegnare incarichi di fornitura a persone o Società vicine o gradite a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell’operazione di acquisto;
* l’approvvigionamento di beni e servizi professionali deve essere svolto verificando l’effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento, tramite specifica attestazione scritta rilasciata dal personale addetto sulla base di concreta verifica, se necessario accompagnata dalla dichiarazione rilasciata dal fornitore/consulente;
* è fatto divieto di creare fondi a fronte di acquisizioni di forniture e /o servizi professionali inesistenti in tutto o in parte.

### **7.7 Procedure specifiche generalmente applicabili**

Ai fini dell’attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati precedentemente, devono rispettarsi le specifiche procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell’esplicazione dell’attività della Società.

1. Ai Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa (con apposita delega per Dipendenti, e Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri applicabili;
2. di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell’ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato tempestivamente il Presidente del CdA e l’OdV con nota scritta;
3. Il Presidente, i componenti del CdA con responsabilità operative e i consulenti del Presidente sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza su ciò che, dell’attività di ciascuno, possa riguardare anche la competenza degli altri;
4. alla reciproca informazione sono, altresì, tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura;
5. l’accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all’inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l’utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (così detta *user ID*) e da una parte privata (cosìddetta *password*), che consenta all’operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;
6. ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una *user ID* ed una *password* personale, che l’operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della *user ID* e della *password* è certificata dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale le stesse sono depositate; per lo svolgimento dei suoi compiti, l’OdV è autorizzato a prendere visione degli atti depositati;
7. è vietato utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore;
8. i contratti tra la Società e i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
9. i contratti con i Consulenti e con i Partner devono contenere clausole standard, definite di comune accordo dall’OdV e dall’Ufficio Affari Legali e Societari, al fine del rispetto da parte degli stessi del D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico aziendale;
10. i Consulenti e Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (es. utilizzando apposite *check list* o una procedura formalizzata di *beauty contest*);
11. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all’instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
12. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
13. i Consulenti e Partner che intrattengano costantemente rapporti con la P.A. per conto della Società devono periodicamente informare quest’ultima (nei limiti e con le modalità previste con apposite clausole contrattuali) circa l’attività svolta con la P.A., le criticità emerse, ecc.;
14. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all’ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l’OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
15. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici regionali, nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento e/o del rilascio di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull’effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
16. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche nell’ambito della società per lo svolgimento di attività connesse ai propri Processi Sensibili.

## Procedure specifiche nel caso di particolari operazioni a rischio

### **7.8.1 Il responsabile interno e la scheda di evidenza**

Occorre dare debita evidenza - quando superino un certo valore determinato dal Presidente del CdA con apposita disposizione interna - delle richieste e/o delle concessioni di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o stranieri, essendo considerate ai fini del presente Modello, come Operazioni a Rischio.

A tal fine, il Presidente del CdA o un soggetto da questi incaricato deve nominare un “**responsabile interno”** per le Operazioni Sensibili sopra indicate, il quale è in generale il soggetto che gestisce tale operazione e ne costituisce il referente.

Il “responsabile interno” deve:

1. segnalare per iscritto all’OdV, all’inizio dell’Operazione Sensibile, l’avvio di tale Operazione Sensibile, compilando e trasmettendo all’OdV la “**scheda di evidenza”**, da cui risulti:
   1. il nome del “responsabile interno”;
   2. il nome di eventuali “sub responsabili interni”;
   3. l’indicazione delle parti, dell’oggetto e del valore dell’Operazione Sensibile;
   4. l’impegno da parte del “responsabile interno” al rispetto delle norme del D. Lgs. 231/2001.
2. predisporre ed aggiornare, nel corso dell’Operazione Sensibile, la “**scheda di evidenza”**, da cui risultino i dati già inseriti nonchè:
   1. gli elementi e circostanze attinenti l’Operazione Sensibile acquisiti nel corso della stessa (ad esempio, movimenti di denaro, nomina di eventuali consulenti, data in cui è stata presentata l’offerta, verifiche fatte su eventuali Partner, impegni e garanzie sottoscritte dal Partner, ecc.);
   2. cronologia delle attività poste in essere ai fini della realizzazione dell’Operazione Sensibile, incluse le riunioni svolte al riguardo (il cui contenuto risulterà dai verbali di dette riunioni come previsti al successivo punto d);
3. annotare la chiusura dell’Operazione Sensibile nella “scheda di evidenza” ed inviare all’OdV copia della stessa aggiornata alla data della chiusura dell’Operazione Sensibile, salva la facoltà dell’OdV di accedere al file predisposto dal “responsabile interno” con riferimento ad ogni singola Operazione Sensibile di cui al successivo punto f);
4. curare la documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscano decisioni rilevanti in merito all’Operazione Sensibile. La procedura di documentazione consiste nella compilazione, contemporaneamente o immediatamente dopo la riunione, di apposito **verbale** che, a seconda dell’importanza della riunione, può essere più o meno sintetico, ma dovrà in ogni caso contenere:
   1. l’identificazione dei partecipanti,
   2. luogo ed ora della riunione,
   3. oggetto dell’incontro,
   4. “messa a fuoco” di eventuali aree sensibili emerse nel corso della riunione.

Tali verbali devono essere allegati alla “scheda di evidenza” e saranno compilati, in assenza del “responsabile interno”, dal Dipendente che occupa la posizione più elevata gerarchicamente tra quelli partecipanti alla riunione;

1. utilizzare specifiche ***checklist***e compilare un relativo ***memorandum***, nel caso l’Operazione Sensibile dia luogo per la prima volta ad una qualunque forma di partnershipcon terzi (*joint venture*, ATI, consorzi ecc.). La *check list* e il *memorandum* devono essere allegati alla “scheda di evidenza” e dagli stessi devono risultare le principali informazioni relative ai terzi in questione (es. i rapporti che gli stessi hanno o hanno avuto con la P.A., le aree geografiche in cui operano, se hanno adottato il Modello, ecc.).
2. curare la creazione di un file informatico o cartaceo da tenere a disposizione dell’OdV, in cui conservare tutta la documentazione relativa all’Operazione Sensibile ed in particolare la “scheda di evidenza” (con le eventuali *check-list* e *memorandum* allegati), i verbali di cui al precedente punto d) e copie degli atti o contratti in cui si è concretizzata l’Operazione Sensibile.

## Responsabilità interne

Il Presidente del CdA, gli altri eventuali Amministratori, i Responsabili di Funzione divengono responsabili interni di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell’ambito della Funzione a loro facente capo. I suddetti:

* divengono i soggetti referenti dell’operazione a rischio;
* sono responsabili in particolare dei rapporti con la PA, per le attività con essa svolte.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell’OdV dai responsabili interni tramite la compilazione di una *Scheda di Evidenza* da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

* la PA competente per le iniziative/attività trattate;
* la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno, per sé e per i suoi collaboratori delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la PA, da cui risulti che lo stesso da un lato è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e dall’altro che non è incorso in reati considerati dal Decreto 231/01;
* l’indicazione del nome, cognome, qualifica ed incarico ricoperto dal referente della PA con il quale si sono intrattenuti rapporti, incontri e/o attività considerate “operazioni a rischio” nel periodo ad oggetto della rilevazione.

## Compiti dell’OdV

E’ compito dell’OdV:

* curare l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza da parte dei Responsabili delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo e informatico;
* verificare periodicamente, con il supporto delle altre Funzioni competenti, il Sistema di Deleghe e Procure in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi collaboratori;
* verificare periodicamente, con il supporto delle altre Funzioni competenti l’adozione di opportune clausole standard finalizzate all’osservanza dei contenuti del Modello e del Codice Etico da parte dei Partner, dei consulenti e dei collaboratori a vario titolo; l’attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Inoltre, fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l’OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

# **PARTE SPECIALE - PARTE II - CRIMINALITÀ INFORMATICA** (ART.24 Bis)

## 8.1 Fattispecie di reato disciplinate dall’art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001, realizzabili nell’ambito della gestione e dell’utilizzo dei sistemi informativi e degli asset IT.

## 8.2 Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti, di cui al sopra richiamato articolo del Decreto:

art. 491-bis c.p. - Documenti informatici;

art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

art. 615-quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

art. 615-quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - articolo modificato dalla Legge n. 238/2021

art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

art. 617-quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021

art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;

art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;

art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;

art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105

## 8.3 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai reati di Criminalità Informatica

Con riferimento ai suddetti reati sono state individuati i seguenti processi ritenuti più specificamente a rischio rispetto ai reati indicati all’art. 24 bis del decreto:

* Gestione e utilizzo dei sistemi informatici aziendali (pc, gestione password, utilizzo di supporti magnetici, posta elettronica, rete Internet e relativi servizi, etc.)
* Gestione e utilizzo dei sistemi software (identificazione, sviluppo, manutenzione e monitoraggio dei sistemi software)
* Gestione comunicazioni informatiche o telematiche aziendali (posta elettronica e altre modalità di scambio di informazioni)

## 8.4 Possibili condotte illecite inerenti la criminalità informatica (art. 24 bis)

I reati in oggetto potrebbero essere compiuti ad esempio dagli addetti IT ad interesse e vantaggio della società (ad esempio, occultando informazioni in sede di ispezioni da parte di Autorità di Vigilanza), abusando dei propri diritti di accesso ai Sistemi Informatici interni:

* introducendosi nel sistema informatico aziendale per carpire informazioni all’interno di macchine in uso dai dipendenti;
* producendo, riproducendo, diffondendo, comunicando o consegnando, abusivamente, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso al Sistema Informatico o Telematico aziendale, (es. codici di accesso di pertinenza di altri dipendenti) o comunque fornendo indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
* diffondendo, comunicando o consegnando un programma informatico redatto da essa stessa o da altri, avente come scopo o per effetto il danneggiamento del Sistema Informatico aziendale, dei dati o dei programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti, ovvero l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del loro funzionamento.

La Funzione IT, potrebbe inoltre commettere, potenzialmente, i reati in oggetto, qualora, introducendosi nei Sistemi Informatici o Telematici altrui:

* installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un Sistema Informatico o Telematico ovvero intercorrenti tra più Sistemi;
* intercetti comunicazioni relative ad un Sistema Informatico o Telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa (ad esempio intercettazione di e-mail che i revisori esterni trasmettono ai loro responsabili per carpire informazioni utili per l’azienda allo scopo di conoscere in anticipo gli esiti delle verifiche effettuate o in corso);
* falsifichi documenti informatici ad interesse e vantaggio per la società.

Ancora, le Funzioni preposte alla trasmissione di dati o informazioni alla Pubblica Amministrazione tramite Sistemi Informativi (ad esempio la trasmissione di dichiarazioni fiscali o comunicazioni finanziarie, ecc.) possono inviare virus diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico allo scopo di procurare all’azienda un ingiusto vantaggio (ad esempio ritardare l’informativa o le dichiarazioni rispetto alla scadenza prevista).

In riferimento all’accesso alla rete Internet, tutti i dipendenti abilitati all’uso di essa potenzialmente possono:

* introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, ovvero mantenervisi collegati contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
* deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici e telematici, ovvero programmi, informazioni o dati pubblicati su internet (ad esempio appartenenti alla concorrenza);
* diffondere, comunicare o consegnare virus o altri programmi dannosi;
* produrre, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare, abusivamente, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (ad esempio le credenziali di accesso ad una rivista/sito internet a pagamento all’interno della Funzione aziendale di pertinenza).

#### 8.5 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio

Il presente Modello prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

* tali da integrare le fattispecie di reato considerate (art. 24 - bis del Decreto);
* che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
* non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello, dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento del CAAN.

Pertanto, è fatto obbligo di:

* tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico e di Comportamento, dei principi contenuti nel presente Modello, delle procedure aziendali;
* evitare di porre in essere azioni o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra illustrate.

Oltre a quanto sopra, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

* produrre, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare, abusivamente, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso al Sistema informatico o telematico aziendale, (es. codici di accesso di pertinenza di altri dipendenti) o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
* diffondere, comunicare o consegnare un programma informatico redatto dagli stessi o da altri, avente come scopo o per effetto il danneggiamento del Sistema Informatico aziendale, dei dati o dei programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti, ovvero l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del loro funzionamento;
* istallare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un Sistema Informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
* intercettare comunicazioni relative ad un Sistema Informatico o Telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa;
* inviare virus diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico;
* falsificare documenti informatici ad interesse e vantaggio per la Società;
* introdursi abusivamente in un Sistema Informatico o Telematico, protetto da misure di sicurezza, ovvero mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
* deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili Sistemi Informatici o Telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati pubblicati su internet;
* occultare (nascondere, modificare o cancellare) dati o informazioni disponibili sul Sistema Informatico interno.

#### 8.6 Responsabilità interne

Il Presidente del CdA, gli altri eventuali Amministratori, i Responsabili di Funzione divengono responsabili interni di ogni singola area a rischio per quanto da loro direttamente svolto o attuato nell’ambito delle loro responsabilità.

I Destinatari sono tenuti a rispettare i seguenti strumenti di controllo:

• attenersi alle disposizioni vigenti così come contenute nel D. Lgs. 196/2003, con particolare riferimento ai compiti attribuiti agli Incaricati del Trattamento Banca Dati Password di Sistema, al Responsabile del Trattamento e al Titolare e ai relativi controlli;

• utilizzare gli accessi ai Sistemi aziendali nei limiti delle autorizzazioni ottenute;

• accedere alla rete internet e usare la posta elettronica solo per finalità legate all’attività lavorativa;

• astenersi dallo scaricare dalla rete, dall’istallare e dall’utilizzare software senza l’autorizzazione del Responsabile IT;

• astenersi dal dare credito a messaggi pubblicitari dalle caratteristiche sospette esponendo il proprio sistema a rischi derivanti da attacchi da virus, ecc;

• attenersi alle regole interne per la prevenzione dei virus;

• astenersi dallo scaricare dalla rete e/o salvare sul disco rigido del proprio PC immagini, video o file audio che non siano necessari per la propria attività lavorativa;

• custodire con diligenza il PC;

• svolgere le attività di monitoraggio sull’utilizzo:

o degli accessi rilasciati;

o di un sistema bloccante ogni attività di istallazione di nuovi software informatici senza le adeguate autorizzazioni;

o di configurazioni di sistemi e filtri che prevengono l’accesso a determinati siti, inseriti in una black list.

• svolgere le attività di monitoraggio sul funzionamento del sistema di Back-Up.

#### 8.7 Compiti dell’OdV

Per quanto riguarda le aree a rischio di commissione dei delitti sulla criminalità informatica, i compiti dell’OdV sono principalmente rivolti a:

• monitorare l’efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance per la prevenzione di atti volti a danneggiare i Sistemi Informatici e Telematici dell’azienda e di terzi;

• esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi di Controllo o da qualsiasi lavoratore dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.

# **PARTE SPECIALE PARTE III - ART. 25-BIS - REATI** **IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO**

## 9.1 Art. 25-bis - Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori in bollo

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori e personale dipendente del CAAN e loro collaboratori e/o consulenti, partner e subappaltatori, coinvolti nei processi sensibili. L’obiettivo di questa parte speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, tengano comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dall’art. 25 bis del D.Lgs. 231/01 introdotto dall'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie”.

Di seguito si riporta preliminarmente il testo del citato articolo, completo delle sanzioni applicabili all’Ente.

## 9.2 Art. 25-bis D.lgs. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.”

Si indicano qui di seguito le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001:

***Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate):***

La norma punisce la contraffazione ovvero l'alterazione di monete (nazionali o straniere), l'introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte, l'acquisto di monete contraffatte o alterate al fine della loro messa in circolazione, la fabbricazione indebita di quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni;

***Art. 454 c.p. (Alterazione di monete):***

La norma punisce chiunque altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette uno dei fatti indicati nell'articolo precedente;

***Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate la norma):***

La norma punisce chiunque fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate al fine di spenderle o metterle comunque in circolazione;

***Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede):***

La norma punisce chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede;

***Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati***):

La norma punisce i comportamenti previsti dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. anche in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;

***Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo):***

La norma punisce la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, nonché l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di tale carta contraffatta;

***Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata):***

La norma punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata, nonché di ologrammi o di altri componenti della moneta destinati alla protezione contro la contraffazione o l'alterazione;

***Art.464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati):***

La norma punisce chi, non avendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati;

***Art. 473 c.p. (Contraffazione, Alterazione o uso di marchi segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli, e disegni***

***Art 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi***

## 9.3 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori in bollo

La società, come già anticipato, gestisce la riscossione delle tariffe di ingresso al Centro. E' stato anche già detto che l’accesso al Caan avviene tramite varchi automatizzati dotati di colonnine che rilasciano appositi ticket e/o “leggono” tessere precedentemente assegnate agli utilizzatori della struttura. In uscita l’utente dovrà provvedere mediante il ticket ritirato in ingresso al pagamento della tariffa dovuta, potendo usufruire di n. 2 casse automatiche e di n. 2 uffici con casse manuali (presenziate da un operatore). Presso le casse automatiche è consentito pagare esclusivamente in contanti. L’utente, invece, dotato di tessera di accesso (badge), precedentemente “ricaricata”, dovrà avvicinare la stessa alla colonnina consentendo l’apertura del dissuasore in entrata e la chiusura del dissuasore in uscita.

Ciò premesso, l'implementazione del presente Modello ha consentito di individuare l'area di rischio, i processi e le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi gli illeciti di falso nummario e, più in generale, previsti dall'art. 25 bis del Decreto:

L'area individuata è denominata "Vigilanza sul funzionamento delle strutture mercatali Caan" al cui interno sono stati individuati due processi:*Gestione Casse automatiche* ***e*** *Gestione casse manuali*

Nell'ambito dei processi sensibili *Gestione Casse automatiche* ***-*** *Gestione casse manuali* si intendono ricomprese le seguenti attività

- Monitoraggio funzionamento casse automatiche

- Ricarica Banconote e monete casse automatiche

- Scassettamento/svuotamento casse automatiche

- Conta di ogni singolo scassettamento

- Redazione bilanci casse automatiche

- Custodia incassi

- Gestione fondo cassa

- Gestione incasso

**\*\*\***

Con riferimento, quindi, alle suelencate categorie di aree e processi, vengono di seguito commentate – in forma sintetica e a titolo esemplificativo - le modalità attraverso le quali i reati possono in via astratta essere commessi.

## 9.4 Descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati in esame

Il rischio di commissione dei cosiddetti reati nummari nello svolgimento dell’attività della Società, consiste potenzialmente nell' utilizzo di banconote e monete false nelle operazioni di "ricarica" delle casse automatiche (adibite al pagamento dei biglietti di ingresso al CAAN) o spendita di banconote e monete false ricevute nell’ambito delle operazioni di pagamento dei biglietti di ingresso o ricarica delle tessere di accesso al CAAN.

## 9.5 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività sensibili, gli amministratori, i dipendenti del CAAN, i loro collaboratori, il personale di vigilanza e della società affidataria del servizio cassa, devono conoscere e rispettare, oltre alle regole di cui al presente Modello:

- le procedure aziendali ed in particolare il "Regolamento per la Movimentazione del denaro" pubblicato sul sito web aziendale nella sezione Società Trasparente - sottosezione "Corruzione" - Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

- la documentazione organizzativa interna della società;

- i principi di comportamento individuati nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento;

- in generale, la normativa di legge applicabile.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dipendenti e collaboratori, personale di vigilanza e personale della società affidataria del servizio cassa di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle riportate all'art. 25 bis del D.Lgs. n. 231/2001;

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

- di violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, di conseguenza, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare le norme di legge e le procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla tenuta della cassa contante, alla registrazione della movimentazione e, in generale, alla gestione della cassa contante (monete e banconote);

- assicurare che tutto il processo della circolazione del denaro contante sia tracciato e conservato su adeguato supporto documentale;

- assicurare che tutto il processo di gestione della cassa contate sia condotto in maniera trasparente e documentabile. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- ricevere consapevolmente, utilizzare, spendere banconote o monete false o alterate;

- mantenere in circolazione ovvero agevolare la circolazione di monete e banconote in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.

## 9.6 I Controlli dell' Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere di attivarsi a seguito di segnalazioni ricevute, l’O.d.V. monitorerà periodicamente le procedure interne relative alle attività sensibili individuate, nonché l'efficacia dei protocolli interni attuati per la prevenzione dei reati di falso nummario.

# **PARTE SPECIALE - PARTE IV - REATI SOCIETARI (ART. 25 TER) MODIFICATO DAL D.LGS 38/2017**

### **10.1 Fattispecie di reato disciplinate dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, Modificato dal D.lgs 38/2017.** Di seguito si riporta preliminarmente il testo del citato articolo completo delle sanzioni applicabili alla Società.

### **10.2 Art. 25-ter Reati societari**

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635- bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Di seguito si riportano i reati potenzialmente rilevanti di cui al sopra richiamato articolo del Decreto:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c., così come modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329,00 Euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

- Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.);

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- Pene accessorie (art. 2635 ter c.c.)

La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero , ancorché oggetto di Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Pag. 20 di 36 valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti , in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

### **10.3 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai reati societari.**

Con riferimento ai suddetti reati sono state individuate le seguenti aree di rischio ed i rispettivi processi ritenuti più specificamente a rischio rispetto ai reati societari previsti dall'art 25 Ter. del Decreto:

***Gestione incombenze societarie***

* *Gestione delle adunanze CdA*
* *Gestione delle adunanze Assemblea dei soci*

***Gestione contabile della società***

* *Gestione dell’informativa periodica;*
* *Gestione Piano concordatario*
* *Gestione delle operazioni societarie*

***Rapporti con Organi di controllo della società***

* *Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione e Commissari giudiziali.*

***Rapporti con la P.A.***

* *Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza*
* *Gestione dei rapporti e degli adempimenti con Enti Pubblici*

***Affari Legali e gestione del contenzioso***

*- Gestione del contenzioso passivo stragiudiziale*

**\*\*\***

Con riferimento, quindi, alle suelencate categorie di aree di rischio e processi, vengono di seguito indicate le cd. “attività sensibili”, e commentate – in forma sintetica e a titolo esemplificativo - le modalità attraverso le quali i reati possono in via astratta essere commessi

### **10.4 POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE DEI REATI IN ESAME**

### **10.4.1 Gestione incombenze societarie - Gestione delle adunanze CdA e Assemblea dei soci**

Nell’ambito della gestione del processi in esame si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili

- Predisposizione ordine del giorno adunanze;

- Convocazione CdA/Assemblea

- Predisposizione della documentazione occorrente a supporto delle sedute;

- Deliberazioni

- Redazione dei verbali

### **10.4.2 Descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati in esame**

Le attività relative alla cura degli adempimenti connessi alle riunioni ed in particolare alle riunioni degli organi sociali, espongono la Società al rischio di commissione del reato di illecita Influenza sull’Assemblea (ex art. 2636 c.c.), previsto all’art. 25 ter del D.Lgs n. 231/01 (introdotto con D. Lgs. n. 61/2002).

Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all’interno dell’assemblea sociale.

A titolo esemplificativo, si può rappresentare il rischio di commissione del reato di Illecita Influenza sull’Assemblea attraverso l’impiego di azioni o quote non collocate, nell’esercizio sotto altro nome del diritto di voto, oppure nell’uso di altri mezzi illeciti. Si può, inoltre, ipotizzare in via astratta il rischio di commissione del reato in esame in ulteriori casi quali:

* l’attribuzione a taluni di un voto plurimo (in violazione dell’articolo 2351, 3° comma, c.c.);
* il computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale;
* l’ammissione al voto di titolari di azioni o quote per i quali tale diritto sia sospeso od escluso.

### **10.4.3 Gestione contabile della società (Gestione dell’informativa periodica, Gestione Piano concordatario e Gestione delle operazioni societarie)**

Con riferimento alle suelencate categorie di aree e processi, vengono di seguito commentate – in forma sintetica e a titolo esemplificativo - le modalità attraverso le quali i reati possono in via astratta essere commessi.

* indicare nel bilancio o, in generale, nelle comunicazioni sociali normate per legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni;
* formare delle riserve occulte;
* omettere delle informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di CAAN;
* indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria di CAAN con l’intenzione di ingannare i soci o i creditori.

Si rileva, pertanto, la sussistenza in astratto del rischio di commissione del reato di False Comunicazioni Sociali in relazione, ad esempio:

* alla sovra/sotto stima dell’avanzamento delle commesse tramite l’esposizione non veritiera dei costi di commessa e/o delle stime a finire;
* alla mancata effettuazione di accantonamenti per svalutazione di crediti verso un creditore di cui al momento di effettuare l’accantonamento si conosceva il suo stato di fallimento.

Le attività connesse alle operazioni sul capitale (fusione, scissione, o altra operazione straordinaria di acquisto di Società, azienda o rami di azienda) possono, in via potenziale, ledere l’integrità del capitale sociale e le ragioni dei creditori (tra cui anche le varie ipotesi di riduzione del capitale sociale), e, quindi, esporre la Società al rischio di commissione dei seguenti reati:

* illecite operazioni sulle quote sociali di CAAN;
* operazioni in pregiudizio dei creditori.

A titolo esemplificativo, si possono rappresentare le seguenti circostanze tra quelle potenzialmente a rischio dei reati in esame:

* acquisti o sottoscrizioni di quote proprie, fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell’integrità del capitale sociale;
* sopravvalutazione dei conferimenti dei beni in natura o dei crediti;
* restituzione dei conferimenti ai soci ovvero liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli;
* ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
* riduzioni del capitale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno.

### **10.4.4 Rapporti con Organi di controllo della società (Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione e Commissari giudiziali)**

Nell’ambito della gestione del processi in esame si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili:

- Raccolta delle informazioni da trasferire al Collegio Sindacale, Società di revisione e Commissari giudiziali

- Verifica e trasmissione delle informazioni da trasferire

- Archiviazione della documentazione prodotta

### **10.4.5 Descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati in esame**

Lo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei rapporti con la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e i Commissari Giudiziali può presentare in astratto il rischio di commissione del reato di Impedito Controllo (ex art. 2625 c.c.). Il reato di Impedito Controllo si verifica nell’ipotesi in cui, attraverso l’occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, che siano attribuite dalla legge ai soci, ad altri organi sociali, nonché alle Società di Revisione.

Si rileva, a titolo esemplificativo, la sussistenza in astratto del rischio di commissione del reato di Impedito Controllo attraverso la mancata consegna/occultamento di documentazione alla Società di Revisione nell’ambito dell’espletamento del proprio mandato ovvero al Collegio Sindacale nell’ambito delle attività di controllo di propria competenza ed ai Commissari Giudiziali.

### **10.4.6 Rapporti con la P.A. ( Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza e Gestione dei rapporti e degli adempimenti con Enti Pubblici)**

Come già evidenziato in riferimento alle fattispecie di reato di cui all’art. 24 del Decreto, il processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza può presentare in astratto il rischio di commissione del reato di Ostacolo all’esercizio delle Autorità Pubbliche di Vigilanza - art. 2638 c.c..

Il reato in questione si può realizzare nel caso in cui determinati soggetti (Amministratori, Sindaci, e, in generale, i soggetti sottoposti ex lege alle Autorità Pubbliche di Vigilanza):

* espongano, in occasione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni (in tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l’attività delle Autorità stesse);
* occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa, ad esempio, la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi.

Si rileva, a titolo esemplificativo, la sussistenza in astratto del rischio di commissione del reato di Ostacolo all’esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (es. Garante sulla Privacy, Autorità Nazionale sulla Sicurezza, etc…) attraverso la mancata consegna o l’occultamento di documentazione relativa a situazioni che originerebbero una multa/sanzione a carico della Società.

### **10.4.7 Affari Legali e gestione del contenzioso ( Gestione del contenzioso passivo stragiudiziale)**

Nell’ambito della gestione del processo in esame si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili:

* Proposte di risoluzione delle varie controversie attraverso accordi di dilazioni del debito
* Monitoraggio e verifiche sul rispetto degli accordi

### **10.4.8 Descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati in esame**

Lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del contenzioso passivo stragiudiziale può presentare in astratto il rischio di commissione del reato di Corruzione tra privati. La fattispecie di reato potrebbe essere commessa ad esempio: nella fase di trattative con il conduttore moroso al fine di ottenere vantaggi o favori.

### **10.5 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

Il presente Modello prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

• tali da integrare le fattispecie di reato considerate (art. 25 -ter del Decreto);

• che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

• non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello, dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento.

Pertanto, è fatto obbligo di:

• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello, delle procedure aziendali.

• evitare di porre in essere azioni - o dare causa alla realizzazione di comportamenti – tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra illustrate;

• osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di CAAN e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte degli Organi di Controllo e dell’Organismo di Vigilanza.

Oltre a quanto sopra, ai Destinatari, con specifico riferimento alle attività di predisposizione del Bilancio civilistico e consolidato e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, è fatto espresso obbligo di:

• osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di CAAN, nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e dei principi contabili applicabili. Pertanto, è fatto espresso divieto di indicare o inviare per l’elaborazione o l’inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

• porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c.;

• porre particolare attenzione alla stima delle poste contabili, che devono essere effettuate nel rispetto del principio di ragionevolezza; inoltre, i soggetti interessati al processo di determinazione dei valori devono definire con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, lasciandone traccia scritta e fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento;

• assicurare il rispetto delle procedure aziendali con specifico riferimento:

o alla motivazione, oggettivamente rilevabile e ricostruibile a posteriori, di ogni variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili;

o al monitoraggio dell’avanzamento tecnico delle commesse rispetto al relativo avanzamento economico e delle variazioni eventualmente intervenute nel “piano di fatturazione” durante l’arco di vita della commessa;

o alla puntuale verifica in ordine alla effettività e congruità delle prestazioni acquisite in relazione alle quali si procede alla liquidazione della relativa fattura, attraverso il coinvolgimento delle funzioni che hanno usufruito della prestazione al fine di acquisire l’attestazione dell’effettivo svolgimento della stessa e della sua rispondenza all’oggetto del contratto;

o alla tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o deferimento di posizioni creditorie, attraverso gli istituti della surrogazione, cessione del credito, accollo di debiti, delegazione, transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative motivazioni;

• porre particolare attenzione alle operazioni che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte all’interno del CAAN. Nello specifico, tali operazioni devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti/ordini di acquisto stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti della Società, in quanto contraente. I termini contrattuali devono essere definite a “condizioni di mercato”, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo all’obiettivo di creare valore per il CAAN;

• rispettare, in ogni caso, le disposizioni previste dall’art. 2391 c.c. in tema di obblighi di comunicazione, da parte degli Amministratori al Consiglio, (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Il Presidente o il componente del CdA che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della Società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell’intero consiglio. In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell’operazione.

• garantire che il Bilancio civilistico sia completo sotto il profilo dell’informazione societaria e contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istituzioni di Vigilanza. Analogo obbligo è in capo ai Destinatari nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o, comunque, previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;

• assicurare, con riferimento al Bilancio del CAAN, l’osservanza di criteri di redazione di bilanci uniformi ed il rispetto dei principi di correttezza, ragionevolezza nella determinazione dei criteri, rifiutandosi di procedere alla redazione definitiva ove si ravvisino ipotesi di non perfetta osservanza dei suddetti criteri. I criteri e le modalità per l’elaborazione e la trasmissione dei dati del Bilancio sono definiti in apposite procedure che specificano, tra l’altro, le responsabilità relative alle varie fasi del processo.

I Destinatari devono, inoltre, garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l’integrità e l’effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato:

• restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fatte salve le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;

• ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

• acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

• effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre Società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;

• formare od aumentare in modo fittizio il capitale sociale mediante:

o attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale;

o sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

o sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione.

Con specifico riferimento alle attività di controllo interno ed esterno della gestione sociale nonché alla libera e regolare formazione della volontà assembleare, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

• impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione;

• determinare od influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare.

In tale ambito sono previste:

• la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all’ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;

• la previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di Revisione ed Organismo di Vigilanza.

I Destinatari devono improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato. In particolare è fatto espresso obbligo di:

• inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti;

• indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

• evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza nell’esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti od incomplete, ritardi pretestuosi);

• documentare gli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede ispettiva) ai quali possono intervenire solo i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati;

• assicurare con tempestività e completezza, la reperibilità e messa a disposizione della documentazione richiesta nel corso delle attività ispettive, mantenendo un comportamento ispirato alla massima disponibilità e collaborazione all’espletamento degli accertamenti.

I Destinatari, con specifico riferimento alle attività connesse alla diffusione di notizie (anche a mezzo internet o altro mezzo di informazione) relative a strumenti finanziari e/o operazioni rilevanti ai fini della variazione del prezzo di detti strumenti devono conformarsi a principi di trasparenza e correttezza, assicurando la tempestività, chiarezza, genuinità e completezza dei dati trattati e la parità di accesso alle informazioni. Inoltre, i Destinatari sono obbligati al rispetto dei seguenti principi:

• assicurare l’assoluta riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale di cui comunque dispongano in ragione della propria Funzione. Essi, pertanto, non possono rivelare a terzi o fare uso improprio delle informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza;

• non compiere operazioni personali, per conto proprio o per conto terzi anche per interposta persona, utilizzando informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni, ovvero non raccomandare o indurre altri a compiere operazioni utilizzando le predette informazioni privilegiate;

• i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati ad una specifica funzione aziendale e devono svolgersi secondo specifiche procedure, nell’ambito delle quali assume particolare rilievo la previsione di punti di controllo sulla correttezza della notizia.

Con riferimento alle operazioni su strumenti finanziari realizzate per conto o nell’interesse di CAAN, è inoltre necessario che l’operazione:

• sia attuata con modalità e presenti caratteristiche tali da fornire al mercato indicazioni corrette, complete e tempestive;

### **10.6 Responsabilità interne**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri, i Responsabili di Area Organizzativa divengono responsabili interni di ogni singola area a rischio per quanto da loro direttamente svolto o attuato nell’ambito delle loro responsabilità.

Per la specifica area a rischio relativa alla “redazione del bilancio civilistico e consolidato e delle situazioni contabili infrannuali”, i Responsabili di Area Organizzativa devono inviare all’OdV una dichiarazione periodica in cui sottoscrivono:

• di essere a conoscenza delle attività e delle responsabilità assegnate alla Direzione Amministrativa in materia di Redazione del Bilancio e di altre comunicazioni sociali;

• che, nell’ambito delle attività soggette a loro responsabilità, rientrano anche atti che concorrono a formare i dati e le informazioni utilizzate dalle Funzioni Amministrative per la redazione del Bilancio e per la predisposizione di altre comunicazioni sociali;

• che detti atti sono condotti nel pieno rispetto delle disposizioni organizzative in materia, del Modello e del Codice Etico in esso contenuto.

Per il Responsabile Amministrativo sono previste le seguenti dichiarazioni:

• di essere a conoscenza delle attività e delle responsabilità assegnate alla Direzione Amministrativa in materia di Redazione del Bilancio e per la predisposizione di altre comunicazioni sociali;

• di avere la diretta responsabilità delle attività citate;

• di esercitare le Funzioni di propria responsabilità nel pieno rispetto delle disposizioni legislative ed organizzative in materia, del Modello e del Codice Etico in esso contenuto.

Tutti coloro coinvolti nei processi di redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali devono trasmettere i dati e le informazioni necessarie per la loro predisposizione all’Area Amministrativa attraverso una scheda che consenta di tracciare tale trasmissione.

- Compiti dell’OdV

Per quanto riguarda il Bilancio civilistico e consolidato e le altre comunicazioni sociali, i compiti dell’OdV sono principalmente rivolti a:

• monitorare l’efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;

• esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi di Controllo o da qualsiasi lavoratore dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;

• verificare l’effettiva indipendenza della Società di Revisione.

Con riferimento alle altre attività a rischio, l’OdV:

• verifica periodicamente le comunicazioni alle Autorità di Vigilanza;

• verifica il rispetto delle procedure interne e la tracciabilità delle operazioni effettuate in occasione delle visite ispettive avviate dalle Autorità di Vigilanza;

• esamina le eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi di Controllo o da qualsiasi lavoratore dipendente e dispone gli accertamenti ritenuti necessari.

# **PARTE SPECIALE - PARTE V - ILLECITI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER)**

### **11.1 Fattispecie di reato disciplinate dall’art. 25-Quater del D.Lgs. 231/200 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.**

### **11.2 I reati potenzialmente rilevanti di cui al sopra richiamato articolo del Decreto.**

**Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)**

“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.”

***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.)***

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.”

***Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)***

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.”

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

### **11.3 Individuazione dei processi del Caan ritenuti più a rischio rispetto agli illeciti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta, ovvero, con modalità transnazionale, con soggetti esterni all’ente che agiscano con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

I delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, possono potenzialmente configurarsi qualora qualsiasi reato considerato dal D. Lgs. 231/2001 sia commesso da parte di un’associazione criminosa composta da tre o più persone a cui partecipi almeno un esponente della Società (amministratore, dipendente, consulente etc) in qualità di finanziatore e/o partecipe.

Tenuto conto, dunque, dell’ampia portata dei reati di cui all’art. 24-quarter del Decreto, in relazione ai profili di rischio-reato individuati nel corso dell’attività di analisi condotta sugli ambiti di operatività della struttura societaria di volta in volta oggetto di Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 / 2001 si ritiene che il rischio di commissione delle fattispecie considerate dalla presente Parte Speciale sia associabile ad ogni Area di rischio o processo individuato ed elencato al paragrafo 5.5.3 del presente documento. Di conseguenza, per l’individuazione dei principi di comportamento atti a presidiare la Società dalla commissione dei reati di cui in oggetto si rimanda a quanto definito al riguardo nell’ambito di ogni altra Parte Speciale del presente lavoro.

# **PARTE SPECIALE - PARTE VI – ART. 25-Septies - REATI** **DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

### **12.1 ART. 25-Septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro**

Occorre premettere che in materia di salute e sicurezza sul lavoro questa società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente (D. Lgs. 81/2008, recante attuazione alla delega di cui all’art. 1 L. 123/2007, c.d. “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, di seguito TU), al fine di eliminare o quanto meno ridurre e gestire i rischi lavorativi per dipendenti e collaboratori.

Nell’ambito di tale struttura operano i seguenti soggetti:

- Datore di lavoro, inteso quale il soggetto responsabile dell’organizzazione nel cui ambito dipendenti e collaboratori prestano la propria attività. In seno al CAAN il soggetto titolare del rapporto di lavoro è il Presidente del Cda

- Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

- Addetti al Primo Soccorso (APS). L’APS è il soggetto cui sono assegnati i compiti di primo soccorso e assistenza medica di emergenza. In seno al CAAN, il Datore di lavoro ha provveduto alla nomina di un numero di APS adeguato alla struttura e alle attività svolte;

- Addetti alla Prevenzione Incendi (API). L’API è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze. In seno a CAAN, il Datore di lavoro ha provveduto alla nomina di un numero di API adeguato alla struttura e alle attività svolte

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il RLS è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente. In seno a CAAN è stato designato un RLS;

- Medico Competente è colui che collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l’adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Fatta tale premessa la presente la presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato, disciplinate dall’art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, realizzabili nell’ambito delle attività inerenti alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in applicazione all’art.30 del D.Lgs. 81/08 comma 4.

**Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti di cui al sopra richiamato articolo del Decreto:**

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

• Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, c. 3 c.p.).

***Art. 589 c.p.: Omicidio colposo***

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

***Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose***

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

***Art. 55. D.Lgs 81/2008 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente***

1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1 (Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41);

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2.

### **12.2 Individuazione dei processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai reati in esame**

Con riferimento ai suddetti reati sono state individuate le seguenti aree di attività ed i rispettivi processi ritenuti più specificamente a rischio rispetto ai reati societari previsti dall'art 25 septies del Decreto:

***- Gestione sicurezza sul lavoro (*** *Gestione dei rapporti con Autorità di vigilanza (ASL) in relazione alle ispezioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (ex D.Lgs. 81/2008) - Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro e infortunistica, con ASL, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Uff. lavoro e Gestione rapporti con enti pubblici (Vigili del Fuoco) per adeguamento e adempimenti alla normativa antincendio, rinnovo CPI, etc*

Si precisa che, ai fini della presente Parte Speciale, sono escluse le attività sensibili relative alla *Gestione dei rapporti con l' Autorità di vigilanza e Gestione rapporti con enti pubblici (in questo caso con i Vigili del Fuoco)* oggetto di specifica trattazione ai paragrafi 7.5.9 e 7.5.10 del presente documento. Ciò detto nell'ambito del processo di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'insieme di tutte le decisioni di qualsiasi natura inerenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro o che abbiano impatto su tali aspetti,

- le attività finalizzate alla corretta identificazione dei ruoli e delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro: ovvero

° individuazione delle figure di riferimento (RSPP, RLS, Medico Competente ecc)

° identificazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

° classificazione dei rischi

° valutazione dei rischi

° formazione addestramento del personale

° gestione delle emergenze di primo soccorso

### **12.3 Descrizione delle possibili condotte illecite**

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di reato cui all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 sono identificate e valutate nell’ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento.

Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, non è possibile individuare e limitare aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali. In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all’azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciò detto i destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono tenuti ad attenersi ai principi di comportamento generali elencati nel dettaglio nell'allegato 3 al presente Modello.

# **PARTE SPECIALE - PARTE VII –** **ART. 25-OCTIES DEL D. LGS. 231/2001 - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO**

### **13.1 Fattispecie di reato disciplinate dall' art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001.**

Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti di cui ai sopra richiamati articoli del Decreto:

• Ricettazione (art. 648 c.p.);

• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

• Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);

- ***Art. 648 c.p.: Ricettazione***

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- ***Art. 648-bis c.p.: Riciclaggio***

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

***- Art. 648-ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.***

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

***Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio.***

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

### **13.2 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio**

Il lavoro di implementazione del presente Modello ha consentito di individuare i processi e le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi gli illeciti previsti dall'art. 25 octies del Decreto:

***-* Affidamento lavori, servizi e forniture***(Gestione fornitori)[[1]](#footnote-1).*

- **Vigilanza sul funzionamento delle strutture mercatali Caan[[2]](#footnote-2)** (Gestione impianti Caan - Gestione badge/ticket di accesso al Caan )

- **Amministrazione e finanza** ( Gestione del ciclo passivo)[[3]](#footnote-3)

Con riferimento, quindi, alle suelencate categorie di aree e processi, vengono di seguito commentate – in forma sintetica e a titolo esemplificativo - le modalità attraverso le quali i reati possono in via astratta essere commessi

### **13.3 Descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati in esame**

***Ricettazione*** - Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti o gli amministratori della Società a ciò deputati, omettendo i controlli previsti dalle procedure aziendali in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni consapevolmente acquistino, nell’interesse della Società, beni (ad esempio pezzi di ricambio per gli impianti idrici, elettrici, oppure tessere magnetiche, tickets etc) ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri (si ponga il caso che il dipendente della Società, nonostante sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato con certezza che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta e/o inesatta, proceda all’acquisto del bene in quanto esso risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita).

***Riciclaggio*** - Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti o amministratori della Società impieghino gli stessi presso la Società (si pensi, ad es., alla ricezione di computer oggetto di furto che poi vengono utilizzati o trasferiti presso un’altra società;

***Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita -*** Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, l’ordine economico. Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui agli articoli 648 (ricettazione) o 648 bis (riciclaggio) del codice penale, è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l’autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.). In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti o gli amministratori della Società a ciò deputati, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto - in quanto, per esempio, all’esito della attività di controllo prevista dalle procedure aziendali è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate dalle liste c.d. antiterrorismo - utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

***Autoriciclaggio -*** Il reato di autoriciclaggio, punisce la condotta di chi, commettendo o concorrendo nella commissione del reato presupposto, in una seconda fase proceda anche al riciclaggio dei proventi illeciti.

Le astratte modalità di commissione del delitto di autoriciclaggio coincidono con quelle sopra delineate relative alla condotta di riciclaggio, fatta eccezione per la possibilità, in questa fattispecie, che chi se ne rende responsabile ha anche realizzato o concorso a realizzare il reato presupposto.

### **13.4 Principi di comportamento**

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le aree aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate.

I destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi monetari e dei pagamenti devono:

• informare immediatamente il Presidente del CdA e l’Organismo di Vigilanza, quando sospettano di individuare somme di denaro di provenienza illecita;

• non effettuare pagamenti: non debitamente autorizzati a imprese/professionisti/altro non chiaramente identificabili;

• evitare di aprire conti correnti bancari se non sufficientemente documentati e a fronte di non corretti livelli di autorizzazione e responsabilità. Se eventualmente la Funzione operativa interessata viene “forzata” ad effettuare una delle suddette operazioni deve informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza.

• operare nel rispetto delle disposizioni aziendali,

• non effettuare o ricevere pagamenti in contanti, oltre la soglia prevista dalla normativa vigente.

Nel caso in cui, ad esempio, i pagamenti vengano effettuati a fronte di approvvigionamenti di beni / servizi in tutto o in parte fittizi e/o non necessari e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato, allo scopo di trasferire, sostituire o occultare denaro di provenienza illecita, deve essere informato immediatamente l’Organismo di Vigilanza.

E’ fatto divieto:

• emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti di legge che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

• promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari della Pubblica Amministrazione a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi del CAAN

• effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto del CAAN, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto.

• effettuare operazioni idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, ovvero anche rimettere in circolazione banconote sospettate di falsità, ottenute in buona fede.

Inoltre, è fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25 octies del Decreto;

- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;

- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico e del Codice di Comportamento adottato dal CAAN;

- di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

# **PARTE SPECIALE - PARTE VIII – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)**

### **14.1 Art. 25-novies d.lgs. 231/01**

L'introduzione dell'art. 25 novies nel corpus legislativoavvenuta ad opera della legge 99/2009, ha comportato la rilevanza dei reati c.d. in materia di diritto d’autore ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. A partire dall’entrata in vigore della norma, infatti, qualora un soggetto in posizione apicale ovvero un suo sottoposto vadano a commettere uno dei reati previsti dall’art. 25-novies (con particolare riferimento all’ambito informatico) nell’interesse o a vantaggio dell’ente per cui operano, è configurabile la responsabilità amministrativa dell’ente stesso, in forza dei principi generali di cui al d.lgs. 231/01.

I reati di delitti in materia di violazione del diritto d’autore sono richiamati dall’articolo 25 novies del d.lgs. 231/2001

***Art. 171,*** comma 1 lett. a) bis e comma 3 L. n. 633/1941 Il reato si configura mediante la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa; il medesimo comportamento è punito anche quando riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione. ***Art. 171-bis***, comma 1 e comma 2 L. n. 633/1941 L’illecito si realizza mediante l’abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione e reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati.

***Art. 171-ter L. n. 633/1941*** Il reato si perfeziona mediante l’abusiva duplicazione, riproduzione trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e dai diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o di parte di essa.

***Art. 171-septies L. n. 633/1941*** Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione. Il reato si concretizza con la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica che digitale.

***Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633*** La norma in esame reprime – qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

### **14.2 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

Con riferimento ai suddetti reati sono stati individuati i seguenti processi ritenuti più specificamente a rischio rispetto ai reati indicati all’art. 25 novies del decreto:

* Gestione e utilizzo dei sistemi informatici aziendali (pc, gestione password, utilizzo di supporti magnetici, posta elettronica, rete Internet e relativi servizi, etc.)
* Gestione e utilizzo dei sistemi software (identificazione, sviluppo, manutenzione e monitoraggio dei sistemi software)

- Gestione comunicazioni informatiche o telematiche aziendali (posta elettronica e altre modalità di scambio di informazioni

### **14.3 Descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati in esame**

Le risorse interne aziendali potrebbero, al fine di procurare un interesse o un vantaggio all’azienda stessa, procedere all'installazione, manutenzione, aggiornamento e duplicazione di software forniti da terzi oppure alla creazione e sviluppo di siti web informativi, illustrativi, commerciali con l’utilizzo di testi, immagini, documenti, oggetti materiali, disegni tecnici, fotografie e altro di opere d’ingegno protette. Infine, il personale aziendale potrebbe procedere alla riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati protetta.

### **14.4 Principi di comportamento**

Il presente Modello prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

* tali da integrare le fattispecie di reato considerate (art. 25 -novies del Decreto);
* che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
* non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello, dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento del CAAN.

Pertanto, è fatto obbligo di:

* tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico e di Comportamento, dei principi contenuti nel presente Modello, delle procedure aziendali;
* evitare di porre in essere azioni o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra illustrate.

Oltre a quanto sopra, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

* riprodurre, trascrivere, trasmettere, rappresentare in pubblico, diffondere, vendere o mettere in vendita o porre altrimenti in commercio o, comunque, a disposizione del pubblico, con l’ausilio di qualsiasi tecnologia, anche telematica, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
* duplicare, per generarne un profitto per la Società, ad esempio evitandone l’acquisto, programmi per elaboratore o, più in generale, software operativo o applicativo;
* riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di banche dati;
* duplicare abusivamente, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico opere dell’ingegno che costituiscano l’oggetto di un’iniziativa per cui viene chiesto il finanziamento.

# **PARTE SPECIALE - PARTE IX – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)**

### **15.1 Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001**

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.") ha introdotto il reato presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.), inserendo l’art. 25-decies nel decreto 231.

Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti di cui ai sopra richiamati articoli del Decreto:

***Art. 377-bis c.p.***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La condotta può essere realizzata da chiunque il quale, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona (chiamata a rendere davanti alla autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

### **15.2 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto al reato Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria**

L’analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-decies del D. Lgs. 231/2001:

***Rapporti con la P.A. -*** *Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza*

Per quanto riguarda il processo in esame, rispetto a quanto già indicato ai paragrafi 7.5.10, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9 del presente documento occorre qui aggiungere che:

a) Nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, i destinatari del Modello sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.

b) Nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata presso il CAAN, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

c) Tutti i destinatari devono comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

d) nei rapporti con l’Autorità giudiziaria ai destinatari del Modello non è consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dal CAAN

e) nei rapporti con l’Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere;

f) tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire l’Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all’Autorità giudiziaria.

# **PARTE SPECIALE X – REATI AMBIENTALI**

### **16.1 Art. 25 - undecies del Decreto**

Il lavoro di implementazione del presente Modello ha consentito di individuare aree di rischio e processi aziendali nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi gli illeciti previsti dall'art. 25 - undecies del Decreto

Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti di cui al sopra richiamato articolo del Decreto:

- La raccolta, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

- Lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose;

- Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

- Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione

- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata

- Miscelazione di rifiuti pericolosi

- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio

- Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

- Traffico illecito di rifiuti

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività

- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti

- Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati

- Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI –

- Superamento, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria

- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione, senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari

- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione, senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari

- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati

- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività

- Impiego delle sostanze lesive dell’ozono

- Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi

- Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi

- Inquinamento ambientale

- Disastro ambientale

- Delitti colposi contro l’ambiente

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

- Circostanza aggravanti

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256 (attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216)

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257 (inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente):

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari nel caso di trasporto di rifiuti, anche pericolosi, senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti), comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259 (traffico illecito di rifiuti), comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis (false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279 (esercizio di un impianto o di una attività in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o delle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente), comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (scarico in mare di sostanze inquinanti, provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Inquinamento doloso), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell' individuazione delle aree a rischio

### **16.2 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai Reati Ambientali**

L’analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare i processi aziendali, di seguito elencati, nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato in esame.

***- Gestione delle attività impattanti sull’ambiente***

*- Gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di mercato nonché quelli prodotti a seguito di lavori di manutenzione e ristrutturazione degli immobili di proprietà del CAAN o abbandonati nelle aree del Centro dai fruitori del mercato*

*- Gestione Adempimenti sullo smaltimento rifiuti*

*- Gestione delle acque reflue*

- ***Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti*** (es. Regione, ASL, ARPA, Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Prefettura, Magistrato delle Acque, VVFF, Guardia Forestale, etc.)

### **16.3 Gestione delle attività impattanti sull’ambiente**

Per quanto riguarda la descrizione delle attività sensibili associate al processo di Gestione delle attività impattanti sull'ambiente nonchè dei reati che al riguardo possono essere commessi nell'interesse della Società si rimanda a quanto già descritto al paragrafo 7.5.12 del presente documento.

### **16.3.1 Principi di controllo e comportamento specifici**

I Destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale sono tenuti ad attenersi ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

• Verifica preventiva del possesso dei requisiti e delle autorizzazioni richieste dalle norme legislative e regolamentari in capo alla ditta affidataria del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti;

• Ogni trasporto di rifiuti da parte dei fornitori autorizzati deve essere accompagnato dalla prescritta documentazione;

• Archiviazione e conservazione, nei termini di legge, della documentazione prevista ai fini degli adempimenti in materia di tutela ambientale;

• L'affidataria del servizio è tenuta a dare comunicazione alla Società circa l’avvenuto trasporto, il luogo e le modalità di smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale; il trasportatore è tenuto, altresì, a restituire copia del formulario, entro le tempistiche definite dalla legge, datata, numerata e controfirmata dal destinatario.

### **16.4 "Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti ( Regione, ASL, ARPA, Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Prefettura, Magistrato delle Acque, VVFF, Guardia Forestale, etc.)".**

Per quanto riguarda il processo in esame si rimanda a quanto già descritto ai paragrafi 7.5.10 e 7.5.11 del presente documento.

# **PARTE SPECIALE XI – REATI TRIBUTARI**

### **17.1 Fattispecie di reato disciplinate dall’art. 25 - quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001.**

La Società è soggetta a responsabilità nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio indipendentemente dalla effettiva realizzazione del vantaggio stesso, di reati tributari da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti di cui al sopra richiamato articolo del Decreto:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis);

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis);

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11);

***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)***

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per dette ipotesi, la fattispecie criminosa potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società riceva “fatture o altri documenti” a fronte di operazioni di acquisto di beni e servizi inesistenti, fatture che poi provvede a registrare nelle scritture contabili o comunque a detenere ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In tal caso, il reato si perfeziona (ossia si reputa commesso) nel momento in cui la Società indica detti elementi passivi fittizi nella dichiarazione annuale. A tal fine si precisa, altresì, che la nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia, includendo: a) le operazioni mai effettuate (cosiddetta inesistenza oggettiva): che si verifica nel caso in cui la Società riceva una fattura di acquisto di un servizio o di un bene, che in realtà non ho mai acquistato; b) le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (cosiddetta sovrafatturazione): che si verifica nel caso in cui si acquisti un servizio o un bene per 100, ma per il quale ricevo una fattura di 600; c) le operazioni effettuate ma tra parti diverse (cosiddetta inesistenza soggettiva): che si verifica nel caso in cui la Società abbia realmente effettuato l'acquisto, ma il reale fornitore risulti diverso da quello indicato nella fattura.

***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)***

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

***Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)***

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

**Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

**Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

**In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2- bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

### **17.2 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai reati Tributari**

L’analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 (Reati Tributari).

* ***Gestione contabile della società (*** *Gestione dell’informativa periodica - Gestione Piano concordatario*

*Gestione delle operazioni societarie)*

*-* ***Affidamento lavori servizi e forniture*** *(Gestione fornitori)*

*-*  ***Amministrazione e finanza*** *(Gestione del ciclo passivo)*

* **Rapporti con la P.A. Gestione dei rapporti e degli adempimenti con Enti Pubblici** Gestione adempimenti tributari: predisposizione ed invio dati telematici all’anagrafe tributaria e pagamento imposte (Camera di Commercio, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate) per il tramite di registri informatici

### **17.3 Gestione contabile della società ( Gestione dell’informativa periodica - Gestione Piano concordatario Gestione delle operazioni societarie)**

Nell'ambito dei processi sopra richiamati, già descritti nel dettaglio al paragrafo 10 del presente documento, sono ipotizzabili i reati di;

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs.74/2000).*** Nella redazione del bilancio o del Piano concordatario la fattispecie potrebbe essere commessa nel caso cui si inseriscano negli stessi elementi passivi fittizi.

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs.74/2000)***. Nella redazione del bilancio o del Piano la fattispecie potrebbe essere commessa nel caso cui si inseriscano nello stesso elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

- ***Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs.74/2000***) Nella redazione del bilancio o del Piano la fattispecie potrebbe essere commessa nel caso cui si inseriscano nello stesso elementi attivi fittizi.

### **17.4 Affidamento lavori servizi e forniture (Gestione fornitori)**

Si tratta, come già detto al paragrafo 7.5.3 del presente lavoro, del processo legato all’approvvigionamento di beni, lavori e servizi. Di seguito di descrivono i reati ipotizzabili;

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs.74/2000***) Nei rapporti con i fornitori potrebbero essere presi accordi per ricevere e registrare poi in contabilità, al fine di evadere le imposte, fatture o altri documenti attestanti operazioni inesistenti; riportanti quantitativi superiori a quelli effettivamente ricevuti o prezzi maggiori rispetto ai prodotti forniti; documenti derivanti da soggetti diversi da quelli con cui si sono intrattenuti i rapporti commerciali.

- ***Dichiarazione infedele (Art. 4 D.lgs.74/2000)*** Questa fattispecie di reato si configura quando vengono indicati nelle dichiarazioni ricavi per un ammontare inferiore a quelli realizzati o vengono imputati costi inesistenti, senza avvalersi degli artifici (fatture o altri documenti o operazioni simulate). La fattispecie potrebbe quindi essere contestata laddove vangano accertati componenti negativi dei quali sia messa in dubbio l’inerenza o la congruità. Perché si configuri la responsabilità dell’ente i comportamenti devono essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo

### **17.5 Amministrazione e finanza (Gestione del ciclo passivo)**

Si tratta delle attività relative alla corretta gestione della documentazione contabile in particolare l’archiviazione delle scritture contabili.

Di seguito si descrivono i reati ipotizzabili:

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs.74/2000)

La fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso in cui la documentazione contabile cartacea venga archiviata in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o terzi con la possibilità che la stessa venga sottratta e/o distrutta; in caso di mancata effettuazione del back up del sistema informatico nel quale sono conservati i documenti contabili e fiscali con conseguente perdita degli stessi; mancata previsione di sistemi autorizzativi per l’accesso informatico nelle cartelle dove viene archiviata la documentazione contabile e fiscale con possibilità di cancellare la stessa.

### **17.6 Rapporti con la P.A. Gestione dei rapporti e degli adempimenti con Enti Pubblici**

Gestione adempimenti tributari: predisposizione ed invio dati telematici all’anagrafe tributaria e pagamento imposte (Camera di Commercio, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate) per il tramite di registri informatici

Si tratta delle attività relative alla corretta gestione degli adempimenti tributari dalla preparazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali alla liquidazione e versamento delle imposte.

Di seguito si descrivono i reati ipotizzabili:

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs.74/2000)*** La fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso in cui venissero inserite nella dichiarazione fatture per operazioni inesistenti al fine di ottenere un risparmio di spesa non pagando le imposte dovute.

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs.74/2000)*** La fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso in cui venissero esposti dei crediti di imposta, ritenute d’acconto, compensazioni, rimborsi e/o detrazioni non spettanti o comunque fittizi. Rispetto alla fattispecie prevista all’art. 2 devono essere posti in essere mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (sostituzione di documenti di vendita originariamente emessi con altri riportanti importi inferiori; infedele e omessa registrazione di molteplici fatture di vendita e acquisto in modo da ridurre i ricavi e aumentare i costi).

- ***Dichiarazione infedele (Art. 4 D.lgs.74/2000)*** Questa fattispecie di reato è residuale rispetto alle fattispecie previste agli articoli 2 e 3 D.lgs. 74/2000 e si configura quando vengono indicati nelle dichiarazioni ricavi per un ammontare inferiore a quelli realizzati o vengono imputati costi inesistenti, senza avvalersi degli artifici previsti negli articoli precedenti (fatture o altri documenti o operazioni simulate). La fattispecie potrebbe quindi essere contestata laddove vengano accertati componenti attivi realizzati in evasione di imposta o dei quali sia messa in dubbio l’inerenza o la congruità, o componenti negativi dei quali sia messa in dubbio l’inerenza o la congruità (ad esempio sponsorizzazioni ritenute totalmente o parzialmente indeducibili). Perché si configuri la responsabilità dell’ente i comportamenti devono essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. -

- ***Omessa Dichiarazione (Art. 5 D.lgs.74/2000***) La fattispecie potrebbe realizzarsi in caso di mancata predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto. Tale fattispecie potrebbe essere commessa nel caso in cui la società non elabori e monitori uno scadenzario degli adempimenti fiscali. Perché si configuri la responsabilità dell’ente i comportamenti devono essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- ***Indebita compensazione (Art. 10 quater D.lgs.74/2000)*** La fattispecie di reato potrebbe essere commessa nel caso in cui venissero posti in compensazione crediti non spettanti in quanto oltre al limite normativo consentito o perché impossibili da compensare o nel caso in cui venissero posti in compensazione crediti inesistenti o che sono già stati utilizzati o spettanti a soggetti diversi o sottoposti a condizione sospensiva Tali comportamenti devono essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- ***Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs.74/2000)*** La fattispecie potrebbe essere commessa nel caso in cui si ponessero in essere alienazioni simulate, intestazioni fiduciarie su beni propri o altrui, o altri atti fraudolenti, sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’Amministrazione finanziaria (ad esempio attraverso atti per il trasferimento fittizio di proprietà, operazioni di riorganizzazioni aziendale, acquisto di partecipazioni societarie, fusioni e scissioni). La fattispecie inoltre potrebbe essere commessa nel caso si inserissero, nelle proposte di transazioni fiscali, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori

### **17.7 Principi di comportamento**

Il presente Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere comportamenti

- tali da integrare le fattispecie di reato di cui sopra;

- che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;

- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico e del Codice di Comportamento;

- non conformi alle procedure aziendali

Pertanto, è fatto obbligo di:

* tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello, delle procedure aziendali e del codice di comportamento.
* evitare di porre in essere azioni - o dare causa alla realizzazione di comportamenti – tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra illustrate;
* osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di CAAN, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte degli Organi di Controllo e degli Organismi di Vigilanza.
* evitare di porre in essere pagamenti la cui rintracciabilità non è garantita (es. cash o in natura);
* osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia tributaria
* osservare le regole che presiedono all’autorizzazione di operazione straordinarie da parte del CdA e di quelle dirette a disciplinare le ipotesi di dismissione di cespiti, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una diminuzione del patrimonio sociale funzionale e/o, comunque, idonea a costituire il presupposto della fattispecie penale della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
* omettere di effettuare, con la dovuta completezza e trasparenza, tutti gli adempimenti tributari previsti a carico della Società dalla normativa vigente.

#### 17.8 I compiti dell’ OdV

I compiti dell’OdV sono principalmente rivolti a:

* monitorare l’efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati;
* esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi di Controllo o da qualsiasi lavoratore dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
* verificare l’attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
* proporre gli aggiornamenti del Modello, a seguito di intervenute modifiche legislative/mutamenti della realtà organizzativa., ecc.

# **PARTE SPECIALE XII – REATI DI CONTRABBANDO Art. 25-sexiesdecies**

### **18.1 Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/01**

Il D.Lgs. n.75/2020 ha inserito  nel corpo del D.Lgs.n.231/01 il nuovo Art. 25-sexiesdecies-reato di contrabbando, che contempla i diritti di confine in merito ai dazi di importazione e quelli di esportazione, ai prelievi e altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, alle merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato. Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell’obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso.

La Società è soggetta a responsabilità nel caso di commissione nel suo interesse o a suo vantaggio il reato di contrabbando, previsto all’art. 25-sexiesdecies del Decreto ed è soggetta alla seguenti sanzioni

- sanzione pecuniaria fino a 200 quote e fino 400 quote, quando il danno o il profitto supera i 100.000 euro;

- sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **18.2 Individuazione dei Processi del CAAN ritenuti più a rischio rispetto ai reati di contrabbando**

L’analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-sexiesdecies (reato di contrabbando)

*A****ffidamento lavori servizi e forniture*** *(Gestione fornitori)* relativamente alle attività di importazione di merci da Paesi extra-UE (importazione di merci da Paesi extracomunitari - individuazione e selezione degli spedizionieri)

### **18.3 I principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico dei Destinatari del Modello:

- di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura etica, che disciplinano l’attività del CAAN

- di garantire l’assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene le procedure aziendali ad esso connessi, tra cui il Codice Etico e il Codice di Comportamento;

- di assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle best practices applicabili in materia, ispirando sempre ogni condotta concernente la ricezione, la gestione e/o l’emissione di documentazione fiscale a princìpi e criteri di massima cautela e prudenza.

### **18.4 I compiti dell’organismo di vigilanza**

Con precipuo riguardo all’esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l’OdV ha il compito di provvedere:

1) al monitoraggio sull’adeguatezza e l’effettività del Modello e delle procedure aziendali ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;

2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;

3) a curare l’aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l’adeguatezza e/o l’effettività.

# **Organismo di Vigilanza**

# **19.1 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza**

L’art. 6, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 condiziona l’esenzione dalla responsabilità amministrativa dell’Ente all’istituzione di un Organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di cui ne curi l’aggiornamento.

Dalla lettera della medesima norma, nonché dalle richiamate Linee Guida emesse da Confindustria, emerge che l’Organismo di Vigilanza debba possedere caratteristiche tali da assicurare un’effettiva ed efficace attuazione del Modello. In particolare, la sua “struttura” deve essere necessariamente caratterizzata da autonomia e indipendenza, da professionalità e da continuità di azione.

Quanto alla prima espressione (autonomia e indipendenza) è necessario che ai membri dell’OdV non sia attribuito un ruolo operativo all’interno dell’Ente, che pregiudicherebbe l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. A ciò si aggiunga che all’Organismo non deve essere assegnata una posizione gerarchicamente subordinata all’interno dell’Ente, bensì un ruolo di staff rispetto al Presidente del CdA. L’attività di reporting dell’OdV sarà pertanto indirizzata al vertice societario oltre che al Collegio Sindacale.

La giurisprudenza ha sottolineato l’importanza di prevenire i conflitti di interesse, evitando che all’interno dell’OdV siedano esponenti aziendali che possano, per la loro posizione all’interno dell’Ente, porre in essere uno dei reati che possano determinare la responsabilità della Società ai sensi del D. lgs. n. 231/01 e che, contestualmente, si trovino a dover vigilare sulla effettività e adeguatezza dei Modelli.

Per quanto attiene al requisito della professionalità, è necessario che l’OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all’effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Presidente del CdA.

Quanto, infine, alla continuità di azione, l’OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l’effettività e l’efficacia dello stesso, assicurare il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per il personale di CAAN.

## 19.2 Composizione dell’Organismo di Vigilanza, cause d’ineleggibilità, decadenza e sospensione

CAAN, conformemente alla prescrizioni normative contenute nel Decreto nonché in forza delle indicazioni di Confindustria, si è orientata nella scelta di un organismo plurisoggettivo.

In considerazione:

* dell’organigramma di CAAN che prevede una organizzazione delle attività per Funzioni e
* del fatto che il Comune di Napoli svolge attività di direzione e coordinamento su CAAN S.c.p.A.,

è stato affidato all’Organismo di Vigilanza nominato da CAAN il potere/dovere di vigilare sull’applicazione del presente Modello 231.

L’Organismo di Vigilanza di CAAN è composto dai membri effettivi del Collegio Sindacale

* 1. Luciano Sibillo, al quale è stata conferita la carica di Presidente
  2. Paola Giardino
  3. Luigi Maria Rocca

Essi ne garantiscono l’autonomia e l’indipendenza.

La composizione dell’Organismo di Vigilanza, le sue modifiche ed eventuali integrazioni, sono approvate con delibera del Presidente del Consiglio d’Amministrazione. La durata in carica dei membri, pertanto, coincide con quella del Consiglio d’Amministrazione che li ha nominati.

I membri decadono alla data dell’Assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza nel corso delle proprie attività potrà avvalersi del supporto delle Funzioni aziendali interne e di consulenti esterni le cui professionalità siano necessarie per l’adempimento dei compiti dell’Organismo.

L’Organismo di Vigilanza dovrà garantire continuità di azione, operando stabilmente presso la Società per lo svolgimento dell’incarico assegnatogli.

Il Presidente del CdA di CAAN si riserva di stabilire per l’intera durata della carica il compenso annuo spettante ai componenti dell’Organismo di Vigilanza.

Ai componenti dell’Organismo di Vigilanza compete inoltre il rimborso delle spese vive e documentate sostenute nell’espletamento dell’incarico.

*Ineleggibilità*

I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità. In particolare, non possono essere nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c..

Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell’Organismo di Vigilanza coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, anche se emessa ai sensi dell’ artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

* alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
* a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
* alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
* per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
* per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. 61/02;
* per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
* per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
* coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell’Organismo di Vigilanza in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’art. 9 del Decreto;
* coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall’art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
* coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 187 quater Decreto Legislativo n. 58/1998.

I candidati alla carica di componenti dell’Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 10, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L’eventuale revoca dei componenti dell’Organismo dovrà essere deliberata dal Presidente del CdA di CAAN e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate; peraltro, al fine di tutelare l’autonomia e quindi di consentire un’azione concreta dell’Organismo di Vigilanza, la Società ha stabilito requisiti specifici di professionalità e onorabilità per i membri di tale organismo, indicati al precedente punto 12.1.

*Decadenza*

I componenti dell’Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi successivamente alla loro nomina:

* in una delle situazioni contemplate nell’art. 2399 c.c.;
* condannati con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
* nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell’Organismo di Vigilanza in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’art. 9 del Decreto in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

*Sospensione*

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell’Organismo di Vigilanza:

* la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
* l’applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
* l’applicazione di una misura cautelare personale;
* l’applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall’art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

## 19.3 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

Le funzioni istituzionali dell’Organismo di Vigilanza sono state indicate dal legislatore:

* vigilanza sull’effettività del Modello;
* monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello;
* disamina dell’adeguatezza del Modello, ossia dell’efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
* analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
* promozione del necessario aggiornamento, in senso dinamico, del Modello e della diffusione dello stesso;
* approvazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell’ambito delle strutture e Funzioni della Società (di seguito “Programma di Vigilanza”), in coerenza con i principi e i contenuti del Modello;
* esame delle risultanze delle attività effettuate e della relativa reportistica;
* elaborazione di direttive per le funzioni aziendali;
* cura dei flussi informativi di competenza con le Funzioni aziendali;
* ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l’Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque Funzione aziendale, dipendente e/o componente degli Organi sociali, a fronte di richieste da parte dell’Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell’Organismo di Vigilanza.

Le attività poste in essere dall’Organismo non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che il Presidente del CdA è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo intervento, in quanto al Presidente del CdA rimonta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell’efficacia) del modello organizzativo.

All’Organismo di Vigilanza è attribuita la facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell’incarico;

Il Presidente del CdA approverà una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall’Organismo, della quale l’Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche). In caso di atti di importo superiore al budget approvato dal Presidente del CdA, la necessità andrà valutata caso per caso da questi.

Il dettaglio delle funzioni e dei poteri attribuiti all’Organismo sono definiti all’interno del “Regolamento dell’Organismo di Vigilanza”.

## 19.4 L’attività di reporting dell’Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Presidente del CdA di CAAN:

* In merito all’attività di reporting, l’OdV di CAAN provvede a fornire la seguente informativa:
* semestrale, nei confronti del Presidente del CdA;
* annuale, nei confronti del Presidente del CdA anche con riferimento all’attuazione del Modello;
* immediata, ove risultino accertati fatti di particolare significatività, nei confronti del Presidente del CdA e del Comitato per il Controllo Interno, ove esistente.

In particolare, la relazione semestrale dovrà indicare:

* l’attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
* le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
* le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
* i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione;
* le violazioni dei principi Etici da parte di Amministratori e Sindaci.

L’OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un “Programma di Vigilanza” previsto per l’anno successivo. Tale Programma individuerà le attività da svolgere, le aree/funzioni coinvolte nella verifica, le tempistiche e le priorità degli interventi. L’Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell’ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell’espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel Programma di Vigilanza.

L’OdV dovrà segnalare senza indugio al Presidente del CdA quanto segue:

* violazioni del Modello o delle procedure da parte dei lavoratori dipendenti, collaboratori a vario titolo, consulenti, partner – accertate a seguito di segnalazioni o indagini dirette – ritenute fondate e significative;
* carenze organizzative o procedurali rilevate, idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
* modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell’attuazione ed efficacia del Modello;
* mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali (in particolare, rifiuto di fornire all’OdV documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello);
* esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
* esito degli accertamenti disposti a seguito dell’avvio di indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
* ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente del CdA.

L’OdV inoltre, dovrà riferire senza indugio:

* al Presidente del CdA, eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri soggetti apicali o consiglieri della Società o da membri del Collegio Sindacale o dalla Società di revisione;
* al Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla Società di revisione ovvero dal Presidente del CdA, affinché adotti gli opportuni provvedimenti.

L’OdV potrà chiedere di essere sentito dal Presidente del CdA ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all’OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Presidente del CdA.

D’altra parte, l’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Presidente del CdA e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

Gli incontri tra detti organi e l’OdV devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall’OdV nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti.

## 19.5 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

L’art. 6, 2° comma, lett d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell’OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso.

L’obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all’OdV nel corso delle sue verifiche.

Allo scopo di agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello organizzativo adottato da CAAN ai fini del Decreto, tutte le strutture aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa verso l’Organismo di Vigilanza, secondo le modalità sotto esposte.

L’obbligo si estende ai seguenti flussi informativi:

* “segnalazioni”;
* “informazioni”.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall’OdV, come previsto nel Regolamento dell’OdV stesso, in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n. 196/2003.

### **19.6 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi**

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini di CAAN, nonché i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i revisori esterni ed i partner, secondo quanto contrattualmente definito, sono tenuti ad informare, sempre e tempestivamente, l’Organismo di Vigilanza in ordine a:

* commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
* comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello e dal Codice Etico;
* operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

L’OdV potrà, inoltre, chiedere alla Società di revisione informazioni in merito alle notizie rilevanti ai fini dell’attuazione del Modello acquisite nel corso della sua attività.

L’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un’indagine interna.

Le “segnalazioni” in oggetto dovranno essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica:

**odv@caan.it**

L’Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro l’assoluta riservatezza circa l’identità del segnalante nonchè l’oggetto della segnalazione, fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di CAAN o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

### **19.7 Informazioni**

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, dovrà essere tempestivamente trasmessa all’OdV la seguente documentazione:

* i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
* le richieste di assistenza legale inoltrate dai lavoratori dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
* i rapporti o le segnalazioni preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto;
* le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
* copia delle comunicazioni alla Consob attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità tra la Società di revisione e la Società oggetto di certificazione;
* le modifiche alle procure conferite ed al Sistema delle Deleghe e delle Procure adottate;
* eventuali carenze delle procedure vigenti e del Codice Etico;
* eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa.

Oltre a quanto previsto sopra, i Responsabili di Direzione/Funzione di CAAN, nell’ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, sono tenuti a fornire, sempre e tempestivamente, all’Organismo di Vigilanza le informazioni di cui ai protocolli/procedure rilevanti ai fini del Decreto.

Peraltro, su base semestrale ed in aggiunta al flusso di informazioni di cui sopra, l’Organismo di Vigilanza richiede ai Responsabili di Direzione/Funzione di CAAN di fornire assicurazione sulla completezza delle informazioni comunicate.

# **Diffusione del Modello**

### **20.1 Obiettivi della società**

Ai fini dell’efficace attuazione del Modello organizzativo, è obiettivo della Società garantire verso tutti i Destinatari del Modello medesimo una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutto il personale nonché i soggetti apicali, i consulenti, i fornitori e i partner ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello organizzativo sia delle modalità attraverso le quali CAAN ha inteso perseguirli.

In tale contesto, le azioni comunicative (riprese nei seguenti paragrafi) riguardano:

* l’inserimento del Modello e del Codice Etico nell’intranet aziendale nella specifica sezione “documentazione aziendale” e nella sezione *Corporate Governance* del sito internet della Società;
* la distribuzione del Codice Etico e del Modello a tutto il personale in forza ed ai nuovi assunti al momento dell’assunzione;
* l’invio di una lettera informativa sui contenuti del Codice Etico e del Modello;
* l’invio di una lettera a tutti i dipendenti dell’avvenuto aggiornamento del Modello e del Codice Etico.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l’effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad un’efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate a rischio. Tali determinazioni sono indirizzate verso le attuali risorse di CAAN nonché verso quelle ancora da inserire.

Sarà cura dell’Organismo di Vigilanza, coordinandosi con la Funzione Risorse Umane e in collaborazione con i Responsabili di Funzione di volta in volta coinvolte, prevedere il contenuto dei corsi, la loro diversificazione, le modalità di erogazione, la loro reiterazione, i controlli sull’obbligatorietà della partecipazione e le misure da adottare nei confronti di quanti non frequentino senza giustificato motivo.

## 20.2 La comunicazione iniziale

L’adozione del presente Modello è comunicata a tutto il personale in forza in azienda al momento dell’adozione stessa. In particolare, la comunicazione viene disposta attraverso:

* l’invio di una lettera a firma del Presidente a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l’importanza dell’effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste da CAAN;
* diffusione del Modello anche attraverso la consegna di copia dello stesso nel corso delle sessioni di training, l’intranet aziendale e l’invio dello stesso in formato cartaceo e/o elettronico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un “kit” informativo (es. Modello, Codice Etico, Decreto, ecc...), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. In particolare, le lettere di assunzione del personale dovranno contenere una dichiarazione con cui i neoassunti prendono atto delle previsioni del Decreto in oggetto e dell’informativa data loro da CAAN. Oltre alla dichiarazione di conoscenza del neoassunto è opportuno allegare una formale “certificazione” da parte dello stesso.

## 20.3 La formazione

L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano e dell’avere o meno funzioni di rappresentanza di CAAN.

CAAN ritiene che l’attività di formazione del personale riguardo il proprio Sistema di C*orporate Governance* abbia un ruolo preminente tra le attività societarie. CAAN è, infatti, determinata ad effettuare un’intensa attività di “promozione” della propria cultura aziendale tra il personale, con un particolare accento sulla necessità di applicare i principi Etici adottati e le regole interne, costruite nel più ampio rispetto della trasparente e corretta gestione.

In forza di quanto premesso, con riferimento alla formazione del personale rispetto al presente Modello - formazione, peraltro, già iniziata fin dalle prime fasi di avvio del progetto attraverso la consegna di materiale esplicativo, come indicato al punto 10.2.1 - si sono previsti interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale alla sua effettiva attuazione.

In ragione di quanto espresso, il livello di formazione e di informazione del personale della Società avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione verso quei dipendenti che operano nelle aree a rischio. L’attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio dell’area in cui operano.

In particolare, CAAN prevede l’erogazione di corsi che illustrino, secondo un approccio modulare:

* il contesto normativo;
* il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CAAN;
* l’Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello nel continuo.

Il corso prevederà, altresì, il modulo “case study” finalizzato all’approfondimento ed all’illustrazione pratica dei concetti esposti nelle precedenti sezioni del corso.

Rientrano nella formazione, oltre a corsi e seminari specifici, anche il ricorso a strumenti divulgazione, quali, a titolo esemplificativo, e-mail di aggiornamento o note informative interne.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e deve essere idoneamente documentata a cura dello stesso Organismo di Vigilanza (anche con il supporto delle Funzioni aziendali a ciò preposte).

Per i neoassunti operanti nelle aree di attività a rischio, saranno previsti specifici corsi di formazione, previo accordo con il relativo responsabile gerarchico.

## 20.4 Informazione a collaboratori esterni, fornitori e partner

Collaboratori esterni, fornitori e partner devono essere informati del contenuto del Codice Etico e dell’esigenza di CAAN che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto. I collaboratori ed i Consulenti sono altresì informati delle regole e dei principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali, relativi alla specifica area dell’attività espletata.

### **20.5 L’aggiornamento del Modello**

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello al fine di renderlo costantemente “ritagliato” sulle specifiche esigenze dell’Ente e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

* innovazioni normative;
* violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull’efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre Società);
* modifiche della struttura organizzativa dell’ente, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d’impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Segnatamente, l’aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Presidente del CdA cui il legislatore ha demandato l’onere di adozione del Modello medesimo, su proposta dell’Organismo di Vigilanza.

In particolare l’Organismo di Vigilanza, coordinandosi con i responsabili di Funzione di volta in volta interessate, deve effettuare:

* le verifiche su singoli atti. A tal fine procederà periodicamente a una verifica degli atti e dei contratti relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;
* le verifiche dei protocolli. A tal fine procederà periodicamente a una verifica dell’efficacia e dell’attuazione dei protocolli del presente Modello;
* le verifiche del livello di conoscenza del Modello anche attraverso l’analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute;
* l’aggiornamento periodico (almeno annuale) dell’attività di Risk Assessment finalizzata a rivedere la mappa delle attività potenzialmente a rischio, in particolare in presenza di modifiche dell’organizzazione ovvero del business della Società, così come in caso di integrazioni o modifiche del D.Lgs. 231/2001;
* la promozione di specifiche sessioni formative relative agli aggiornamenti del Modello.

**ALLEGATI**

* Allegato : Analisi del Rischio
* Allegato: Tabella riepilogativa valutazione del rischio
* Allegato : Codice Etico
* Allegato : Sistema Disciplinare e Sanzionatorio
* Allegato : Schede di evidenza
* Allegato : Fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231/2001
* Allegato : Protocolli in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
* Allegato : Protocolli in materia di prevenzione e tutela ambientale
* Allegato : Regolamenti e procedure aziendali

1. Le attività sensibili (ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili) connesse al processo "Gestione dei Fornitori" sono elencate al precedente paragrafo 7.5.3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Le attività sensibili sono elencate al paragrafo 7.5.6 del presente lavoro [↑](#footnote-ref-2)
3. Si rimanda al paragrafo 7.5.8 per l'indicazione delle attività sensibili [↑](#footnote-ref-3)